

Arbitrato

Ditta Laccardi e Ferraro Rossi

e

Delegazione Comm.^{re} Russa

*Il 27 Aprile 1939, presso la Camera di Commercio di Milano
è stato celebrato l'arbitrato tra
la Ditta Laccardi e Ferraro Rossi
e la Delegazione Commerciale Russa*

Avv. Cesare Del Corno Avv. Giovanni Pirego

Milano (103) li 13/9/29 19

Via Bigli. 19
TELEFONI: 7103-7104

Giovanni Pirego
Zaccardi
Ferraro

Egregio avv. Gino Birondi

Milano

Caro Birondi,

Come d'accordo con l'On. Prof. Graziadei trasmetto a te tempestivamente la ricca documentazione delle Ditte Zaccardi e Ferraro Rosi e la povera difesa scritta per le stesse affinché tu possa per delegazione del Collegio effettuare gli scambi fra i patroni delle parti contendenti e poi mettere questi ultimi nella condizione di esaminare i documenti.

Cordialmente tuo

G. Pirego

19/9/1929.


Ricevo dallo studio degli avv. G. Bonola e G. Birondi

l'incarto completo

DITTA ZACCARDI = FERRARO E ROSSI

contro

RAPPRESENTANZA COMM. DELLA U.R.S.S. IN ITALIA



Milano, 14 Settembre 1929.

Caro Perego,

Eccoti la memoria che la Delegazione

Russa ha presentato nell'Arbitrato ZACCARDI FERRARO.

I documenti sono qui a disposizione del
l'on. Collegio Arbitrale insieme coll'originale della
la memoria.

A parte spedisco l'altra copia all'on.

Redenti.

Cordiali saluti.

allegati: 1

Milano, 14 Settembre 1929.

Onorevole Bonomi,

EccoLe la prima memoria della Rappresentanza Russa e la replica della Ditta Zaccardo Ferraro nell'Arbitrato di cui Ella è chiamata a far parte.

Tengo qui a disposizione i documenti perchè le parti possano, se lo credono, prenderne visione.

L'avvocato Perego però ha allegato la memoria al fascicolo dei documenti. Mi dica se devo trasmetterLe il fascicolo intero, o se Ella viene a prenderne visione.

Con ossequio cordiale.

1 allegato

Milano, 14 Settembre 1929.

Caro Graziadei,

Eccoti il promemoria presentato dallo avv. Perego nell'Arbitrato Russo - Zaccardi Ferraro. L'originale è presso di me con i documenti, avendo avvertito Bonomi che desidero conoscere se egli vuole tutto il fascicolo o se io devo mandargli solo la memoria.

Una copia della nota della Delegazione Russa è stata trasmessa a Perego;

Cordiali saluti.

1 allegato

Milano, 14 Settembre 1929.

Caro Redenti,

Eccoti la memoria della Delegazione Russa nell'Arbitrato Zaccardi Ferraro.

L'originale l'ho trasmesso all'on. Bonomi.

Cordialmente

allegati: 1 memoria

Avv. Cesare Del Corno Avv. Giovanni Perigo

Milano (103), li

13/9/29 VII° 19

Via Bigli. 19

TELEFONI: 71015-71004

A S.E. Avv. Comm. Ivone Bonomi
presso Studio Avv. Gino Bironi e
Gino Bonola

C i t t à

Arbitrato Zaccardi - Ferraro Rossi - Delegazione U.R.S.S. -

Mi prego trasmettere originale e copia della prima memoria nell'interesse delle mie rappresentate ditte Zaccardi Mario e Ferraro & Rossi nonchè i fascicoli degli atti e documenti che intendo rassegnare nel giudizio arbitrale vertente tra le parti emarginate e presieduto dall'Ecc. V.

Sarò grato se mi si vorrà far conoscere la difesa avversa e la documentazione prodotta dalla U.R.S.S., e ciò allo scopo di poter replicare, se del caso con una seconda memoria nei ventif giorni di tempo concessi dall'Ill.mo Collegio Arbitrale.

Con deferente ossequio

Atty

Avv. Alberto Redenti

Milano (103), li 1/10/1929 19

Via Bigli, 19

TELEFONI: 71015-71004

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego

Egregio Signor avv. Gino Birondi

Milano

Zaccardi - Ferrero Rossi - Delegazione Russa URSS

Allego perchè sia unito al fascicolo degli atti e documenti da me rassegnati nell'interesse dei mie clienti ditte Zaccardi e Ferrero Rossi lettera-certificato del Consiglio Provinciale dell'Economia di Milano in data 23 Settembre 1929, nonchè una copia della stessa per l'avversario.

Non ho altri documenti da produrre.

Come d'accordo con l'On.Prof. Avv. Graziadei domani 2 Ottobre scade il termine per la produzione di nuovi documenti da ambe le parti, mentre il giorno 5 Ottobre scade il termine per la produzione di una e seconda ed ultima memoria difensiva. Per detto giorno ti farò tenere la memoria in originale e copia .

Cordialmente tuo



allegati 2

2 Ottobre 1929.

Ritiro dallo Studio Avv. Bonola e Birondi
un fascicolo contenente 16 documenti della
Rappresentanza Commerciale della U. S. S.

Carlo Perotti

Avv. Alberto Redenti

Milano (103), li 2/10/929 VI1° 19

Via Bigli, 19

TELEFONI: 71915-71684

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego

Preg.mi avv. Bironi e Bonola

C I T T A'

Zaccardi - Delegazione Russa.-

Il latore della presente è incaricato di ritirare il fascicolo dei documenti nuovi prodotti dalla Delegazione Russa nella causa emarginata. Mi prometto di restituirvi il fascicolo prima delle 14 .30 in giornata.

Ringraziandovi con ossequio

[Handwritten signature]

Telegrammi: Redenti - Milano

Delegazione Russa

1° - 2° Memoria



PRIMA MEMORIA

PER LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE URSS.

NEL GIUDIZIO ARBITRALE

FRA QUESTA E LE DITTE "MARIO ZACCARDI" e "FERRARO
& ROSSI "

F A T T O

La Rappresentanza Cpmmerciale U.R.S.S. che d'ora innanzi chiameremo per brevità "Rappresentanza", ebbe a vendere alle Ditte "Mario Zaccardi" e "Ferraro & Rossi", che, per economia di parole, caratterizzeremo in seguito "Zaccardi-Ferraro", le seguenti partite di merci :

I°) con contratto 2 Gennaio 1929 (allegato N. 1): 600 quintali di mele di date specie, merce sana, al prezzo di Lire It. 220,- al quintale, franco vagone stazione Porta Vittoria, Milano, da consegnarsi per 300 quintali entro il gennaio 1929 e per 300 quintali entro il Febbraio 1929; pagamento del 10 % all'atto della stipulazione, del 50 % alla consegna della merce e del resto ad un mese dalla consegna;

II°) con contratto 28 Gennaio 1929 (allegato N. 2) 20 tonnellate di aglio, merce sana, appar campione, al prezzo di Lire It. 1,30 al Kg., lordo per netto, franco vagone Stazione Porta Vittoria, Milano;

consegna fine mese Febbraio 1929; pagamento del 10% all'atto della stipulazione, della metà della rimanenza all'atto del ritiro della merce, e del restante entro 15 giorni dal ricevimento;

III°) con contratto 21 Febbraio 1929 (allegato N. III) 2000 casse di mele di varie specie, merce sana, al prezzo di scellini 9 per cassa, cif. Genova, merce netto, tara gratis, consegna entro Marzo 1929, pagamento del 10% all'atto della stipulazione, del 50 % della rimanenza al ritiro della merce, e del restante entro 10 giorni dal ritiro medesimo;

IV°) infine, con contratto 22 Febbraio 1929 (allegato N. IV) circa 30 tonnellate di aglio (3 vagoni), merce sana, non germogliata, al prezzo di Lire it. 135,- al quintale, lordo per netto, franco vagone stazione Porta Romana Milano; consegna entro Marzo 1929; pagamento del 10% all'atto della stipulazione; della metà della rimanenza, alla consegna, e del restante, dopo 15 giorni dal ritiro.- Da notarsi che per quest'ultimo contratto la venditrice poteva consegnare a suo arbitrio anche 2 soli dei 3 vagoni contemplati.

Tutti i ricordati contratti contenevano la formula dell'arbitrato. Le controversie alle quali essi dettero luogo costituiscono appunto l'oggetto del

giudizio arbitrale alla cui sapienza ed equanimità la Rappresentanza sottopone la presente prima Memoria.

D i r i t t o

I

Dovendo dare un ordine logico alla materia, cominceremo col contratto N. II (20 tonnellate di aglio), a proposito del quale è sorta una questione diversa da quella intorno a cui possono coordinarsi le contestazioni riferentisi agli altri contratti.

La "Zaccardi-Ferraro" ebbe a sollevare una prima obiezione per il fatto che la merce non era giunta nei precisi termini di tempo del contratto, e cioè entro la fine del Febbraio 1929 (lettera Zaccardi-Ferraro 21 Marzo 1929, allegato N. V). - Senonchè in seguito la Ditta abbandonò completamente questa contestazione: talchè essa nella lettera avversaria 23 Marzo 1929 (allegato N. VI), non figure tra i motivi del rifiuto.

Rimase invece impregiudicata e si trova ora dinanzi al giudizio arbitrale, l'altra questione: e cioè quella relativa al preteso cattivo, anzi pessimo, stato della merce.

Nella citata lettera 23 Marzo 1929 la Zaccardi-Ferraro scrive che l'aglio era "risultato in con-

condizioni inaccettabili per fermentazione". Altrove essa ha ripetuto che la stessa partita di aglio era "non sana, in stato di fermentazione, in condizioni inaccettabili".

In attesa di conoscere la documentazione avversaria, ci limiteremo a produrre il documento doganale 22-23 marzo 1929, che alleghiamo sotto al N.VII. Si tratta della dichiarazione per l'importazione della partita di aglio di cui appunto si discute. Orbene, la seconda pagina di tale documento, in fondo, al lato sinistro, con la data 22 Marzo 1929 reca il Timbro del R. Istituto Fitopatologico di Milano, e la seguente testuale dichiarazione del Delegato dell'Istituto medesimo: "Visto: Nulla osta per l'introduzione".

E' notorio che i prodotti vegetali destinati all'alimentazione ed all'industria non possono *in Italia* ~~venir~~ *venire* ammessi alla importazione se prima non subiscano la visita e non ottengano l'approvazione di appositi delegati per la Fitopatologia. Per la dogana di Milano l'ufficio a ciò destinato è il R. Osservatorio regionale di Fitopatologia presso la R. Scuola Superiore di agricoltura di Milano: che è appunto l'Istituto che ha dato il "nulla osta".

Come si può pensare che un simile Istituto, la



= 5 =

cui autorità scientifica e la cui indipendenza dai privati interessi sono indiscutibili, e la cui funzione d'altronde si presenta così importante e delicata, avrebbe permessa l'importazione della merce, se la visita fattane avesse veramente condotto alla conclusione che essa "non era sana", "in condizioni inaccettabili per fermentazione" etc. ?

La dichiarazione del Delegato Fitopatologico ha ben più valore che quello di una perizia di parte. Non solo essa proviene da chi ha la maggiore competenza tecnica in parola, ma presenta un carattere ufficiale che la pone al di sopra di ogni dubbio.

Di fronte ad una simile prova si può veramente affermare che ogni commento diventa sconveniente ed insieme superfluo.

II.

Le altre questioni sollevate dalle Zaccardi-Ferraro riguardano tutte il mancato arrivo delle merci contemplate dagli altri contratti.

A)

Per togliere di mezzo una eventuale fonte di equivoci, cominciamo dal contratto N. 1, e più precisamente dal primo dei due termini di consegna in esso contemplati.

Come abbiamo ricordato nella narrativa, i 600

= 6 =

quintali di mele di cui al contratto medesimo, dovevano essere consegnati, metà entro il gennaio 1929 e metà entro il febbraio 1929. Ora, in seguito alla evidenza delle ragioni esposte a suo tempo dalla Rappresentanza, la Ditta avversaria acconsentì spontaneamente a che la consegna dei primi 300 quintali venisse trasportata alla medesima data di quella degli altri 300; vale a dire entro il Febbraio 1929.

Di questa nostra asserzione abbiamo varie prove, che ci riserbiamo di indicare nel corso della istruttoria. Ci basterà per ora osservare che il fatto risulta indirettamente anche dalla citata lettera 23 Marzo 1929 della stessa Ditta avversaria (allegato N. VI). Vi si legge invero:"Vi dichiaro che il contratto 2 Gennaio 1929 o.s. relativo alla fornitura di 600 quintali di mele, che avrebbe dovuto essere eseguita per metà entro gennaio e per metà entro febbraio scorsi, sono disposto ad attendere la consegna della merce stessa entro e non oltre il 30 del corrente mese". Il 23 Marzo dunque la Zaccardi-Ferraro considerava i 600 quintali come merce da consegnarsi totalmente in un unico termine di tempo: il 30 Marzo. Il che evidentemente non avrebbe potuto fare se non avesse prima già acconsentito alla sostituzione dei due precedenti termini separati di con-

segna con un unico termine.

B)

Restano così le sole contestazioni che si riferiscono alla mancata consegna, nel nuovo termine unico, dei 600 quintali di mele (contratto N. I) e, nei termini iniziali, così delle 2000 casse di mele (contratto N. III) come dei due vagoni di aglio (contratto N. IV).

Cominciamo col considerare i due contratti per le mele: vale a dire il contratto N. I, per il quale il termine unico di consegna era diventato, prima la fine del Febbraio 1929 e poi la fine del Marzo 1929, ed il contratto N. III, per il quale il termine di consegna è sempre rimasto la fine dello stesso marzo 1929.

1)

La ragione non unica, ma principale, per cui la Rappresentanza non poté far giungere in tempo la merce fu una causa di forza maggiore nel senso più assoluto della parola. Alludiamo al fatto dei ghiacci eccezionali e delle conseguenti gravissime difficoltà di navigazione e di operazioni portuali, verificatesi nel Mar Nero - del quale le merci dovevano giungere - durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo marzo.

Gli ostacoli imprevedibili ed insuperabili ai quali abbiamo accennato, furono resi a suo tempo notori da tutta la stampa italiana. Avremmo potuto riportare in proposito la notizia e la descrizione dei principali quotidiani della penisola, dal "Corriere della Sera" e dal "Popolo d'Italia" al "Giornale d'Italia" ed alla Tribuna".

Ma per togliere alle nostre osservazioni ogni dubbio di parte ed ogni eventuale imprecisione, produciamo piuttosto (allegato N. VIII) il certificato 20 Maggio 1929 dell'Onorevole Meriano, il R. Console d'Italia in Odessa, cioè nel porto principale del Mar Nero. Il detto certificato è preciso e tassativo. Mentre proviene da una fonte la cui autorità non potrà esser discussa dagli avversari, esso attesta tassativamente che "per tutto il mese di febbraio e la prima metà di Marzo il mare nel porto di Odessa e per un buon tratto al largo fu ghiacciato, rendendo difficile la navigazione ed anormali le operazioni portuali."

Quando poi si rifletta che per la sua stessa prevalente importanza il porto di Odessa è il meglio attrezzato contro il ghiaccio ed è inoltre quello dal quale normalmente sono più frequenti le partenze, si può arguire quale dovesse essere entro i medesimi



= 9 =

termini di tempo, la condizione degli altri corrispondenti porti del Mar Nero.

La lunghezza del tempo durante il quale agì questo tipico caso di forza maggiore è evidentemente perentorio in rapporto al contratto N. 1. Per esso, colle modificazioni introdotte in un primo tempo, il termine unico di consegna era diventato la fine del febbraio 1929: un'epoca cioè in cui i ghiacci e le loro conseguenze erano nel pieno del loro rigore. Se l'acutezza della situazione si prolungò - secondo attesa il R. Console d'Italia - sino alla metà del marzo, come alla fine di febbraio si sarebbero potuti spedire i 600 quintali di mele?

Poichè, come abbiamo già ricordato, nella ~~1400~~ lettera 23 marzo 1929 (allegato N. VI) la ditta avversaria si era impegnata "per il contratto 2 gennaio..... ad attendere la consegna della merce..... entro il 30 del corrente mese", potrebbero gli avversari argomentare che tale concessione rendeva ancor possibile l'arrivo tempestivo della merce. Infatti, mentre in base alla concessione accennata il tempo utile per l'arrivo dei 600 quintali si prolungava alla fine marzo 1929, il certificato del R. Console d'Italia contempla come ultimo termine dello stato eccezionale nel Mar Nero una data parzialmente

anteriore, e, cioè, la "prima metà del Marzo". Ma è facile intuire che, dopo una disorganizzazione ed un ingorgo come quelli determinati da un mese e mezzo di blocco completo o quasi, le operazioni portuali non potevano riacquistare la loro regolarità se non lentamente ed attraverso a molte difficoltà. Cessato lo stato acuto, la crisi non poteva non prolungarsi ancora, prima che le cose ritornassero completamente allo stato normale.

Ad ogni modo la Rappresentanza, come si riserva di provare a suo tempo, fece ogni sforzo per vincere gli ostacoli che si opponevano alla spedizione, sia prima, che dopo il periodo del massimo gelo e della assoluta impossibilità di trasporto dal Mar Nero. Basterà fra l'altro accennare che, mentre la merce doveva venir caricata a Sebastopoli, la si spedì per terra, con notevole spesa, fino ad Odessa, nella speranza che le condizioni più favorevoli di quel porto avessero potuto agevolare l'imbarco in tempo utile.

Di fatto la merce finì per essere caricata in un momento in cui gli effetti del gelo eccezionale non erano ancora completamente scomparsi: e più precisamente, come ci riserbiamo di dimostrare, il 26 Marzo 1929.

Se i 600 quintali di mele non vennero più consegnati alla Zaccardi-Ferraro, ciò dipese soltanto dal fatto che questa ultima nella stessa lettera 23 Marzo 1929 con cui concedeva il prolungamento al 30 Marzo 1929, aggiungeva : "trascorso inutilmente tale giorno, dovrò, anche per detto contratto ritenerVi inadempiente ed agire in conformità."

2)

Tutte queste osservazioni valgono naturalmente anche per il contratto N. III (21 Febbraio 1929), relativo alle 2000 casse di mele..

Infatti, mentre il termine per la consegna di tale partita era la fine del marzo 1929, la Zaccardi-Ferraro, non solo ne ha mai concesso - contrariamente a quanto aveva fatto per l'altro contratto - alcun prolungamento, ma nella citata lettera 23 Marzo 1929 tassativamente scriveva: "Per i contratti in data 21 febbraio, relativo a 2000 casse di mele.... Vi diffido che il termine segnato.... per detta consegna, deve essere rigorosamente da Voi rispettato; sempre sotto comminatoria, oltre che dei danni del ritardo, della risoluzione dei contratti stessi per Vostro fatto e colpa".

Data dunque una così perentoria dichiarazione, diventava inutile ogni volontà di consegnare alla

Zaccardi-Ferraro una merce che avrebbe potuto esser caricata solo alla fine di Marzo, e che pertanto non avrebbe potuto giungere in Italia se non nella prima parte del successivo aprile.

3)

Pochi accenni sull'ultima questione: e cioè sulla mancata consegna di circa 30 tonnellate di aglio di cui al contratto 22 febbraio 1929 (contratto N. 4).

Secondo i termini contrattuali, la consegna di tale partita avrebbe dovuto aver luogo anch'essa entro il marzo 1929. Ma la tassativa dichiarazione della Ditta Zaccardi-Ferraro di cui abbiamo trattato poco più sopra, era stata estesa anche ad essa. Infatti nella lettera 23 marzo 1929, la Ditta avversaria, fra le parole che abbiamo riprodotte più sopra: "Per i contratti in data 21 Febbraio" e le parole: "Vi diffido che il termine segnato per detta consegna etc.", aveva scritte anche queste altre, che avevamo prima omesse, trattandosi di contratto diverso di quello di cui allora discutevamo: "e per quello in data 22 Febbraio, relativo a 30 tonnellate di aglio".

Valgono dunque, anche per questa partita di aglio, le considerazioni che abbiamo esposto poco più sopra a proposito della situazione di fatto e



di diritto, conseguente al preventivo e reciso rifiuto della Zaccardi-Ferraro, di concedere qualsiasi, anche brevissima proroga, alla consegna delle altre merci, per fine Marzo.

V'ha di più. La merce che costituiva l'oggetto del contratto di cui ora parliamo era identica a quella che aveva dato luogo al contratto 28 Gennaio 1929. La Rappresentanza dunque - anche indipendentemente dalla considerazione svolta più sopra - non avrebbe potuto in ogni caso dimenticare il modo con cui la Zaccardi-Ferraro aveva agito a proposito del precedente quantitativo di aglio, e non ritenere che tale modo venisse a scioglierla da ogni altro impegno relativo alla stessa merce.

Per tutte queste considerazioni e per le altre che si propone di svolgere, la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. - mentre presenta domanda di essere, occorrendo, sentita dall'Ecc.mo Collegio Arbitrale, e mentre si riserva di eventualmente chiedere la prova testimoniale sopra alcuni punti da precisarsi in seguito - confida che il Collegio vorrà, nella sua equanimità e sapienza, accogliere le tesi da essa sostenute, con tutte le conseguenze.

Rappresentanza in
per il Commercio della
MILANO

12 Settembre 1929.

Dot. Sergio May.



Seconda MEMORIA

per la RAPPRESENTANZA COMMERCIALE U.R.S.S.

nel Giudizio Arbitrale

fra questa e la Ditta ZACCARDI - FERRARO

Seguiremo la Ia. Memoria avversaria nell'ordine
stesso da essa dato alla materia.

I.

Pretesa inadempienza della RAPPRESENTANZA

COMMERCIALE U.R.S.S. relativamente alla

sanità della partita di 20 tonnellate di

aglio.

La parte avversaria insiste specialmente sul fatto che l'aglio non sarebbe stato sano: vi insiste tanto che le altre asserite differenze della qualità contrattuale sono da essa medesima poste in non cale. "Soprattutto l'aglio non era sano, in quanto era in istato di avanzata putrefazione" (pag. 17, Ia. Memoria) "La partita di aglio.....differiva..... dal quid promissum, specialmente per non essere sana, ma in istato di avanzata putrefazione".

E poichè nel primo dei quesiti da noi sottoposti agli Ecc.mi Arbitri si parlava di perizia che avrebbe provato il contrario, gli avversari non mancano di insinuare - con sistemi di cui lasciamo loro tutte la responsabilità - che la merce esaminata

= 2 =

" può anche non essere stata quella rifiutata "

La verità dei fatti è già stata ristabilita dalla nostra Ia. Memoria e dal documento N° VII ad essa allegato. Quella che nel nostro primo quesito abbiamo chiamato con termine genetico "perizia" era la dichiarazione di "nulla osta" all'importazione, da parte del R. Delegato Fitopatologico.

Per quanto riguarda lo stato sano e non fermentato della merce, tale Delegato veniva appunto a funzionare come un perito che "verificasse" la condizione della cosa venduta (art. 71 Cod. Comm). Con questo in meglio, rispetto all'art. 71: che la sua autorità non derivava dalla scelta casuale e tal volta affrettata, del Giudice, ma da una funzione continuativa e specializzata, la cui indiscutibile competenza tecnica era il frutto di una organizzazione preconstituita.

Ed dopo ciò assurdo il ragionamento che tenta l'avversario, secondo il quale, il fatto che la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. si è tenuta i documenti doganali della merce rifiutata dalla Zaccardi-Ferraro, costituirebbe la migliore confessione del preteso torto della Rappresentanza medesima. A parte la circostanza che la Rappresentanza aveva bisogno di conservare quei documenti per potere, do-

po la mancata accettazionz della Zaccardi-Ferraro, utilizzare altrimenti la merce; come poteva la Rappresentanza stessa riconoscere, sia pure implicitamente, la fondatezza delle proteste della compratrice sulla sanità della merce, una volta che essa con una data necessariamente anteriore alle proteste medesime, aveva già ottenuto da parte del R. Delegato Fitopatologico, il "nulla osta" per l'importazione: e cioè la dichiarazione della perfetta "salute" e della nessuna "fermentazione" della merce? Le insinuazioni avversarie partono dal presupposto che la "perizia" di cui al nostro primo quesito fosse posteriore al rifiuto dell'aglio da parte della Zaccardi-Ferraro. Essa invece, dovendo per il meccanismo stesso delle operazioni di importazione, precedere la visita della merce importata, gli era e gli è anteriore.

II.

La pretesa inadempienza della Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. relativamente ai 300 quintali di mele da consegnarsi entro il gennaio 1929.

Abbiamo accennato nel nostro quesito II, ed abbiamo poi più largamente esposto nella nostra Ia. Memoria come sia avvenuto che la Zaccardi-Ferraro,

= 4 =

a proposito del contratto 2 Gennaio 1929, accettasse che i primi 300 quintali di mele - i quali inizialmente avrebbero dovuto essere consegnati entro il gennaio 1929 - venissero spediti insieme agli altri 300 da consegnarsi entro il febbraio successivo.

La Memoria avversaria, non solo nega l'esistenza di questo rinvio consensuale, ma, per combattere la nostra affermazione, ha il pessimo gusto di adoperare due volte l'aggettivo "falso". - Non prenderemo in considerazione tali deplorabili parole, dovute evidentemente ad un eccesso polemico, e ciò solo per non incomodare gli Ecc.mi Arbitri con una formale domanda di cancellazione delle parole stesse.

La verità della nostra asserzione risulta anzitutto dal contegno stesso della Zaccardi-Ferraro. Come abbiamo già osservato alla pag. 6-7 della nostra Ia. Memoria, la lettera 23 marzo della Zaccardi-Ferraro non parla più dei due diversi termini di tempo in cui i 600 quintali di mele del contratto 2 gennaio 1929 avrebbero dovuto essere consegnati. Essa tratta questi 600 quintali come una partita da consegnarsi totalmente in un nuovo termine unico. Il che essa non avrebbe potuto fare se non avesse precedentemente consentito alla proroga per la consegna dei primi 300 quintali.



= 5 =

Vita di più. Se non vi fosse stata la proroga consensuale di cui parliamo, la Rappresentanza sarebbe incorsa - per ciò che riguarda i primi 300 quintali - in una inadempienza assoluta sino dalla fine del gennaio 1929. Come si spiegherebbe allora che, malgrado una inadempienza così insanabile, la Zaccardi-Ferraro stipulasse volli Rappresentanza un terzo contratto - e proprio ancora per mele - il 21 febbraio 1929 ?

Comunque sciogliamo le riserve fatte al termine della nostra Is. Memoria, e chiediamo agli Ecc. Arbitri che vogliamo su questo punto ammettere la testimonianza del Signor Davide Sciapiro fu Zaccaria, Castel Morrone 20 - Milano. - Egli fu l'intermediario fra la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. e la Zaccardi-Ferraro. Dica egli se non sia vero quanto abbiamo affermato ed affermiamo in punto all'avvenuta proroga consensuale.

III.

Inadempienza della Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. per ciò che riguarda il nuovo termine unico di consegna dei 600 quintali di mele, ed il termine di consegna così delle 2000 ulteriori casse di mele come dei due vagoni di aglio.

= 6 =

Gli argomenti della Ia. Memoria avversaria sono in parte di fatto, ed in parte giuridici.

= A. =

Cominciamo dagli argomenti di fatto.

a)

A pagina 31 e 34-35 della sua Ia. Memoria il nostro contraddittore sostiene che le merci promesse dalla Rappresentanza potevano arrivare anche per tutt'altra via che per il Mar Nero; e più precisamente per la via aria (sic) e per la via terra=mare. Quanto alla seconda egli suggerisce la linea : Leningrado=Amburgo=Genova, con relativo trasbordo ad Amburgo.

Non ci dilungheremo sullavia aria. Malgrado i meravigliosi progressi dell'aviazione, i voli di migliaia di quintali di mele e mezzo di aereo=plani o dirigibili appaiono ancora..... un po' troppo futuristi. Non solo il trasporto, con tale mezzo, di grosse partite di merci, non è per ora possibile, ma si intuisce facilmente che, anche quando lo divenisse, esso resterebbe riservato alle merci che unissero il duplice requisito del massimo valore e del minimo peso. Le mele non sono e non saranno mai una merce così nobile, da poter aspirare anche allora... alla aviazione.

Resta la via Leningrado-Amburgo-Genova I

Chiunque conosce la U.R.S.S., sa che la parte della sua produzione agricola che è simile a quella italiana, = le mele appartengono a tale genere = si ricava principalmente nelle regioni del Sud (Ucraina e Crimea): cioè in quelle zone che hanno un unico sbocco possibile verso il mare e verso l'Italia: il Mar Nero.

Quando si pensi che dalla Crimea a Leningrado intercedono oltre 1600 chilometri in linea retta e che da Leningrado a Genova il percorso per mare è pure lunghissimo, è facile intuire che il trasporto di grosse partite di mele per tale via è praticamente impossibile. Non c'è soltanto l'impossibilità fisica; c'è anche, nella realtà della vita, specie se commerciale, l'impossibilità economica. Non si può pretendere di stabilire una equivalenza astratta fra due vie, quando, in concreto, l'una importa una spesa di trasporto cento volte maggiore dell'altra. Del resto, il rimedio sarebbe stato peggio del male. Si accusa la Rappresentanza Commerciale della URSS. di non aver fatto giungere le merci promesse entro la fine del marzo 1929; e nello stesso tempo le si indica come utile una via che, essendo infinitamente più lunga di quella normale, da essa preventivata, si

sarebbe in realtà risolta nel far giungere le merci stesse con un ritardo molto ma molto maggiore. Il che sarebbe stato tanto più grave, se si riflette come le mele, prodotto agricolo delicato, debbano sempre viaggiare per la via più breve, sotto pena, in caso contrario, di guastarsi irrimediabilmente.

b)

Nel nostro III quesito agli Ecc.mi Arbitri abbiamo affermato che tra le cause fortuite e di forza maggiore che si erano opposte al buon volere della Rappresentanza era stato " il fatto dei ghiacci eccezionali e della conseguente gravissima difficoltà di navigazione e di operazioni portuali, verificatisi nel Mar Nero durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo Marzo ".

Coerentemente a questa impostazione, abbiamo allegato alla nostra Ia. Memoria (documento N. VIII) il certificato del R. Console d'Italia in Odessa, attestante che fra gli stessi termini di tempo il mare nel porto di Odessa e per un buon tratto al largo fu ghiacciato, rendendo difficile la navigazione, ed anormali le operazioni portuali ".

Per cercare di smontare le nostre affermazioni, l'avversario considera indifferentemente qualsiasi punta e qualsiasi porto del Mar Nero. Ma è questo un



artificio che contravviene ai più elementari principi della geografia e della botanica.

Anzitutto il Mar Nero è vastissimo e comprende quindi svariati gradi di longitudine. La sua parte sud e sud-est, essendo più meridionale e più lontana dai venti gelati della pianura russa, non ghiaccia quasi mai. D'altronde il maggior numero dei porti sulla costa corrispondente appartengono alla Turchia. Il solo grande porto U.R.S.S. in tale zona è il porto di Batum, del quale appunto il nostro avversario parla assai spesso. Ma, per le ragioni già esposte, si tratta appunto di un porto le cui acque sono sottratte ai ghiacci invernali e che, d'altronde, è così lontano dai luoghi di produzione della merce di cui si discute, che il trasporto di questa per ferrovia fino a Batum, non solo sarebbe troppo lungo e costoso, ma creerebbe il pericolo della deteriorazione della merce stessa.

I porti del Mar Nero ai quali bisogna riferirsi, nel caso speciale, sono quelli che servono le regioni agricole della U.R.S.S. del sud e che stanno al Nord dello stesso mare: e cioè principalmente Sebastopoli ed Odessa.

c)
Prima di confutare la documentazione avversaria, completiamo la nostra.

= 10 =

Alleghiamo alla presente Memoria un primo fascicolo di 8 documenti, così in russo, come nella traduzione giurata. Fra essi esiste al N. V un certificato - colle firme debitamente legalizzate - del Commissariato per la Marina di Guerra; Riparto: Protezione dei navigli sul Mar Nero. Risulta da tale certificato che il porto di Odessa fu gelato dal 31 gennaio al 10 marzo 1929, e che il porto di Sebastopoli, oltre ad aver presentato, negli stessi termini di tempo, temperature freddissime (fino a 22 gradi centigradi sotto zero) ed essere stato gelato durante il febbraio ed il marzo, subì anche frequenti burrasche.

Inoltre la seconda parte del documento N. VI (certificato, legalizzato dell'Agencia di Sebastopoli della Marina Mercantile Sovietica) conferma, tra l'altro, che "coll'inizio del tempo burrascoso, il porto di Odessa gela"; che "nelle acque di Odessa si forma uno strato di ghiaccio che si estende per 100 miglia al largo"; che "le comunicazioni lungo la costa della Crimea e del Caucaso con i vapori postali furono sospese" etc.

Per quanto l'attendibilità di documenti così ufficiali sia indiscutibile; per quanto il loro tenore coincida perfettamente con quello del certificato

20 Maggio 1929 = allegato alla nostra Ia. Memoria = del R. Console Italiano ad Odessa, tuttavia ci è parso opportuno produrre anche alcuni numeri (26) del più diffuso fra i giornali d'Italia : "Il Corriere della Sera".

Dal numero 13 febbraio 1929 risulta che "il freddo è senza precedenti in tutta Europa" e che tra l'altro è gelata la laguna di Venezia. Da altra pagina dello stesso numero si apprende che i porti bulgari del Mar Nero = che pure si trovano più a sud di quelli della costa della Crimea e dell'Ucraina = sono gelati. Il numero del 16 febbraio 1929, mentre conferma che "l'Europa centrale continua ad essere paralizzata dal gelo", contiene una intervista del noto prof. Eredia, in cui la stagione eccezionale in Italia è spiegata come un riflesso delle eccezionali correnti gelate che spazzano la Scandinavia e la Russia. Il numero 19 febbraio 1929 reca una corrispondenza dalla Rumenia, in cui si narrano le continue "misgrazie" che avvengono "nel Mar Nero a causa dei ghiacci e degli uregani". Il numero 21 febbraio 1929 non solo descrive i pericoli corsi da un altro vapore, e per giunta italiano, vicino a Costanza, ma conferma che "i porti di Costanza e di Odessa" sono "completamente bloccati dai ghiacci".

Finalmente il numero 5 marzo 1929 annuncia che "dopo una breve tregua, il maltempo imperversa nuovamente nel Mar Nero, dove numerose navi sono in pericolo"; che un piroscafo egiziano diretto ad Odessa "non potendo entrare nel porto bloccato dai ghiacci, si ancorò al largo", dove poi fu sorpreso ed imprigionato da nuovi congelamenti"; che "la barriera di ghiaccio formatasi davanti ad Odessa" abbracciava "una estensione di circa 20 chilometri".

Infine, sotto al N. XVI presentiamo una dichiarazione della Società Italiana di Navigazione "SITMAR" alla quale appartengono parecchi dei più importanti vapori che fanno servizi regolari dai porti italiani a quelli del Mar Nero.

Da esso risulta ancora una volta confermato la stagione eccezionale. "Il piroscafo ALBANO partito da Genova il 25 gennaio u.s. non potè raggiungere Odessa, essendo il mare gelato per oltre 50 miglia" Per giungere soltanto a Novorossisk il detto vapore dovette impiegare un mese dal giorno della sua partenza da Genova (25 gennaio=25 febbraio). "Il piroscafo COSTANTINOPOLI, partito da Genova l' 8 febbraio, dovette limitare il viaggio fino a Costanza, il porto di Odessa essendo bloccato dai ghiacci"



d)

Esaminiamo ora la consistenza della documentazione avversaria.

La controparte ha presentata 3 certificati della Capitaneria del Porto di Genova, portanti un elenco di piroscafi che dal 1° gennaio al 27 marzo 1929 sarebbero andati o venuti da Genova verso o da porti del Mar Nero. Esso ha aggiunti anche parecchi numeri di due giornali commerciali, i quali confermerebbero i dati della Capitaneria del Porto di Genova.

Posta la coincidenza delle due fonti = coincidenza basata anche sul fatto che i giornali commerciali prendono le indicazioni del movimento del porto di Genova proprio dalla Capitaneria del Porto stesso = atteniamoci senz'altro, anche per il loro carattere più ufficiale, ai tre certificati predetti.

Premettiamo che i dati relativi al gennaio 1929 ed agli ultimi giorni del marzo dello stesso anno, non sono pertinenti alla causa. Fino dal suo 3° quesito agli Ecc.mi Arbitri questa Rappresentanza ha parlato "dei ghiacci eccezionali e della conseguente gravissima difficoltà di navigazione "... verificatisi nel Mar Nero durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo marzo."

= 14 =

Occorre dunque restare entro i limiti di tempo da noi documentati, e trascurare - perchè non influenti - tutti i piroscafi con data del gennaio 1929 o con data posteriore al 25 marzo stesso anno: e cioè il Bolsena, l'Albana, l'Aster, il Dniepr, il Winslow, lo Schiaffino, il Sempre Avanti, l'Apollo, l'Iseo, il Pisacane, l'Albano, il Carpene, l'Inverarder.

Restano allora i seguenti altri vapori:

Arrivati a Genova dal Mar Nero secondo
la Capitaneria del Porto di Genova.

Vapore	COSTANTINOPOLI	= 3	Febbraio	'29	da	Odessa
"	LUISIANA	= 4	"	'29	"	Batum
"	RUSSUTAK	= 11	"	'29	"	Sebastopol-Odessa
"	ROMAGNA	= 12	"	'29	da	Batum
"	FRUMZE	= 17	"	'29	da	Odessa
"	ALBANO	= 12	Marzo	'29	da	Odessa
"	RIVA LIGURE	= 19	"	'29	da	Novorossisk
"	DNIEPR	= 25	"	'29	da	Odessa

Partiti da Genova pel Mar Nero secondo
la Capitaneria del Porto di Genova.

Vapore	COSTANTINOPOLI	= 8	Febbraio	'29	per	Odessa
"	VESUVIO	= 9	"	'29	per	Nicolaieff
"	FRUMZE	= 18	"	'29	per	Odessa
"	ISEO	= 22	"	'29	per	Odessa

Vapore RIVA LIGURE = 22 Febbraio '29 per Novorossisk

" CHISLEWIST = 12 Marzo '29 per Mariupol

Ammettiamo per un momento che le indicazioni dei porti di partenza o di destinazione siano tutti esatti.

Salta subito agli occhi che per i bastimenti in arrivo v'è una completa interruzione dal 17 febbraio al 12 marzo (quasi un mese), e per i baati menti in partenza v'è un'altra sospensione quasi eguale dal 22 febbraio al 12 Marzo. Queste interruzioni corrispondono proprio ai momenti dei massimi freddi e del gelo più intenso. Risulta infatti dai numeri del "Corriere della Sera" che abbiamo prodotto, come, se l'intero periodo eccezionale va dal 1° febbraio ed oltre il 15 marzo 1929, la parte più cruda sia stata quella compresa fra il 10-15 febbraio ed il 12-15 marzo. La produzione avversaria che avrebbe voluto negare la realtà dei fatti da noi denunciati, giova invece a confermarla.

Abbiamo poi osservato più sopra che il Mar Nero gelò e fu più tempestoso al Nord (coste della Ucraina e della Crimea), mentre rimase senza geli nel la parte Sud (coste turche) e sud-est (coste della Caucasia). I bastimenti provenienti da Batum (il "Luisiana" ed il "Romagna" ed il "Riva Ligure" da

= 16 =

e per Novorossisk = porti entrambi sulla costa Caucassica = vanno dunque tolti dal conto.

Restano dunque appena 10 piroscafi in due mesi.

La evidente ed eccezionale scarsità di questo numero si risolve dunque in un'ulteriore riprova della verità della nostra tesi.

V'ha di più. Sono proprio esatti i nomi dei porti di partenza o di destinazione elencati nei documenti della Capitaneria del Porto di Genova? La buona fede della fonte è senza dubbio fuori di ogni discussione. Ma cosa avviene nella realtà? Avendo ogni piroscafo il suo itinerario usuale, i porti di partenza o di destinazione, quali risultano da tali itinerari, continuano a figurare nelle statistiche anche se per un certo tempo una parte di essi non potrà venire, per qualche causa straordinaria, effettivamente toccata.

Che ciò avvenga e, nel caso concreto, che sia realmente avvenuto, lo provano i documenti che alleghiamo.

Sotto al N. XV presentiamo una dichiarazione del Rappresentante in Italia della Flotta Mercantile Sovietica. Da essa risulta fra l'altro che il vapore sovietico "Frumze" che, secondo la Capitaneria del Porto di Genova, sarebbe arrivato da Odessa a Genova



il 17 Febbraio, e sarebbe ripartito da Genova per Odessa il successivo 18, non è mai stato = dal dicembre a tutto marzo = nè a Odessa, nè a Sebastopoli; cioè nei porti al nord più tipicamente colpiti dalla stagione eccezionale.

Nel già citato documento XVI, la Società Italiana di Navigazione "Sitmar" conferma che alcuni dei suoi piroscafi = i quali, secondo le statistiche consuetudinarie della Capitaneria del Porto di Genova, sarebbero partiti per i porti Nord del Mar Nero = in realtà non li poterono raggiungere a causa appunto della eccezionalità della stagione. Così il piroscafo "Costantinopoli" che, secondo le predette statistiche, sarebbe partito per Odessa l' 8 febbraio, in realtà non lo poté raggiungere per i motivi sopra esposti.

Dopo queste analisi, i vapori che sarebbero forse riusciti ad andare ed a tornare fra Genova ed i porti del Mar Nero = sempre che anche per essi non si verificasse l'errore sopra denunciato = si ridurrebbero alle dita di una mano, entro un periodo di oltre un mese e mezzo ! Abbiamo così = attraverso la stessa documentazione avversaria = la dimostrazione delle "difficoltà gravissime" = tale è appunto l'espressione del nostro 3° quesito agli Ecc.mi Arbitri =

in cui vennero a trovarsi la navigazione e le operazioni portuali in tutta la parte settentrionale del Mar Nero "durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo marzo".

Siccome poi alcuni dei piroscafi elencati dalla stessa avversaria appartengono alla flotta Sovietica, così, nella ipotesi che gli Ecc.mi Arbitri desiderassero chiarimenti più ampi sui viaggi dei bastimenti sovietici fra i porti italiani e quelli del Mar Nero e sulle condizioni stagionali nel periodo da noi più volte indicato, presentiamo sin d'ora rispettosa istanza affinché vogliano chiamare innanzi a Loro, per interrogarlo in proposito, il Signor Leonardo Vishniovsky fu Narciso, agente generale della "Sovtorgflot" - Genova - Salita S. Brigida, 25/13.

= B. =

Passiamo ora agli argomenti di diritto.

1)

Averdo noi affermato nel nostro 3° quesito agli Ecc.mi Arbitri che le condizioni del Mar Nero nei noti estremi di tempo costituivano un evidente caso di forza maggiore, l'avversario impiega quasi 4 pagine della sua Is. Memoria (dalla fine della 28 al principio della 31) per sostenere che la Rappresentanza Commerciale poteva facilmente prevedere quanto poi

è avvenuto e che questa prevedibilità toglie senz'altro all'evento ogni carattere di vis maior.

In linea di fatto, a meno di non voler pretendere da essa un vero e proprio spirito profetico, come si può seriamente pensare che la Rappresentanza potesse antivedere le temperature eccezionali improvvisamente verificatesi nel febbraio e nel marzo 1929?

È vero che la Rappresentanza concludeva il contratto dei 600 quintali di mele il 2 gennaio; ma in quell'epoca nessuna persona di normale diligenza poteva mai pensare che in seguito la stagione avrebbe assunto quei caratteri straordinari, per cui essa è già passata alla storia come una delle più fredde degli ultimi secoli. È anche vero che il secondo contratto per le mele (2000 casse) ed il secondo contratto per l'aglio (3 o 2 vagoni) avvennero rispettivamente il 21 ed il 22 febbraio. Ma non bisogna dimenticare che la stessa eccezionalità che aveva caratterizzato la stagione durante i primi 20 giorni di febbraio pareva rendere tanto più fondata la speranza che almeno nel marzo - e cioè nel mese alla cui fine la nuova merce doveva essere consegnata - i freddi eccezionali sarebbero scomparsi. Non si dimentichi che il "Corriere della Sera" 5 marzo 1929 da noi allegato sotto al N. XIV. dice infatti che "una

= 20 =

breve tregua" c'era stata, ma che poi il maltempo aveva ripreso ad imperversare" Non è colpa della Rappresentanza se quella previsione che sembrava a tutti la più verosimile, non si è verificata, e se i primi 15 giorni di marzo furono quasi peggiori del febbraio.

In linea di diritto poi nulla è meno fondata che l'affermazione avversaria, secondo la quale: "l'evento di vis maior che libera sic et simpliciter, senza, cioè, responsabilità per danni, dall'obbligo di eseguire la prestazione è quello che si sostanzia e si concreta in un fenomeno imprevisto ed imprevedibile dalla normale intelligenza e diligenza umana".

La impossibilità, o meno, dell'evento futuro può rappresentare un elemento per stabilire la responsabilità o la non responsabilità dell'inadempimento (art. 1228 Cod. Civ.); ma non è in alcun modo un elemento costitutivo della vis maior. La forza maggiore è definita dall'art. 1225 del Cod. Civ. mediante il solo requisito della estraneità, cioè della non imputabilità al debitore. "Il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni.... ove non provi che l'inadempimento od il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile."



Contrariamente alle audaci affermazioni avversarie, i migliori trattati e la più autorevole e recente giurisprudenza si pronunziano in tal senso. Fra gli autori ci limiteremo a ricordare l'aureo De Ruggero : "Secondo la formula del Codice (art. 1225) il caso è rappresentato da una causa estranea non imputabile al debitore..... cioè = da ogni fatto che sia fuor della coscienza e della volontà dell'obbligato " (De Ruggero = Istituzioni = 3a edizione, Vol. II, pag. 119). " Il criterio distintivo dalla vis maior.... apparisce esser quello della irresistibilità " (Id. pag. 120).

Quanto alla giurisprudenza, sarà sufficiente ricordare due recenti sentenze della Cassazione. "Dalla connessione degli art. 1225 e 1226 Cod.Civ. emerge, secondo il pacifico insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, che per caso fortuito o forza maggiore deve intendersi una causa estranea non imputabile al debitore, ossia un fatto inevitabile. Non dunque le imprevedibilità, ma l'inevitabilità è la sostanza della forza maggiore: vis cui resisti non potest (Sezione Civile, 5-19 ottobre 1926, Trapani-Caso, in "La Corte di Cassazione" N. 20 maggio - 10 giugno 1927, pag. 628-29).

"E' giuridicamente esatta l'affermazione che

a costituire il caso di forza maggiore che esonera dall'adempimento, basti l'estraneità ed inevitabilità dell'avvenimento, e che non sia altresì necessario il concorso della imprevedibilità " (Sezione Civile, 17 dicembre 1928, Cosenza-Verona, in Repertorio 1928 della "Giurisprudenza Italiana" pag. 362 "

2).

Sberagliata ~~in~~ questo terreno, la Ia. Memoria avversaria si afferra ad altro argomento. Per lei non c'è forza maggiore, se non quando l'evento sia invincibile nel senso più assoluto (pag. 30-31 e pag. 35-36). "L'evento di vis maior non può che consistere in un quid che impedisce contro ogni volontà e contro ogni sacrificio la esecuzione della prestazione ".

Per coloro che volessero distinguere fra caso fortuito e forza maggiore, giova premettere che nel nostro terzo quesito agli Ecc.mi Arbitri, le condizioni del Mar Nero durante il noto periodo di tempo non furono considerate soltanto sotto il profilo estremo della vis maior, ma anche sotto il profilo del caso fortuito . Comunque, per seguire l'avversario nel suo ragionamento giuridico, ammettiamo senz'altro che l'unica condizione che potrebbe liberare di ogni responsabilità la Rappresentanza, fosse la vis maior

considerata come diversa e maggiore del caso fortuito. - È esatto che l'impossibilità della adempimento, l'invincibilità dell'evento debbano essere così ferocemente assoluti in materia di vis maior come l'avversario vorrebbe? Lo escludiamo nel modo più categorico.

L'art. 1224 Cod. Civ. stabilisce che "la diligenza che si deve impiegare nell'adempimento della obbligazione è quella di un buon padre di famiglia". E poiché questa norma non è in alcun modo modificata né dagli art. 1225-1226, né dall'art. 1228, se ne può dedurre che si ha la forza maggiore non solo quando intervenga un evento irresistibile, nel senso il più assoluto, ma anche quando per rimediare in tutto od in parte a tale evento, occorrerebbe una diligenza troppo superiore a quella di cui all'art. 1224.

In tal senso è ormai la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte. La sentenza 5-19 ottobre 1926, di cui abbiamo riportato più sopra un brano, e che considera tanto il caso fortuito quanto la vis maior, aggiunge fra l'altro: "D'altro canto il concetto di inevitabilità se è fondamentale per la nozione del caso, non è assoluto, ma relativo al grado di diligenza posto a carico del venditore, secondo le

particolari circostanze. Assumeva l'Impallari che egli aveva fatto di tutto per consegnare i carri ferroviari, ma che l'ostruzionismo del personale ferroviario rese impossibile il pratico funzionamento dei carri medesimi. In tale fatto..... concorrevano gli elementi necessari ad integrare il caso fortuito, ossia la non imputabilità e l'estraneità della causa, come anche è stato ritenuto da questo supremo collegio in recenti arresti".

Ecco poi altre 2 sentenze della Cassazione, sulla cui importanza sarebbe superfluo insistere:
" Perchè la forza maggiore possa costituire causa legittima che libera il debitore dalle conseguenze dell'inadempimento della obbligazione non si richiede un fatto assoluto, invincibile, ma basta invece la sopravvenuta impossibilità relativa " (Cassaz. Civ. 27 Luglio 1927, Curioni-Talenti, Repertorio 1927 "Giurisprudenza Italiana", pag. 362).

"Il rifiuto del capostazione a fornire al venditore i vagoni richiesti per il trasporto delle merci vendute può costituire caso di forza maggiore che esonera da responsabilità, anche ove risulti che il divieto di trasportare determinate merci che abbia legittimato il rifiuto stesso, non sia stato continuo ed ininterrotto " (Cassaz. Civ. 18 gennaio 1927, So-



cietà Commerciale B.D.P. = Capri. Repertorio 1927
"Giurisprudenza Italiana" pag. 543).

Ciò posto, non discuteremo qui = sarebbe un fuor
d'opera = la distinzione fra causa maggiore e caso
fortuito. Una conclusione è comunque certa. Se nella
fattispecie le circostanze obbiettive = prospettate
sotto l'angolo visuale della vis maior = devono ne-
cessariamente liberare la Rappresentanza da ogni re-
sponsabilità; a più forte ragione le circostanze
stesse = considerate sotto l'aspetto del caso for-
tuito, e sempre quando si voglia stabilire una net-
ta differenza fra quest'ultimo e la forza maggiore =
devono dar luogo al medesimo effetto.

3)
Ci sembra udire una obiezione dell'avversario.
L'obbligazione di cui si discute = egli osserverà =
era ed è commerciale; è l'art. 61 del Cod. Comm. sta-
bilisce, in materia di adempienza, obblighi ben più
severi che quelli del Codice Civile.

Ci è facile anzitutto rispondere con un argomen-
to di autorità. Delle 3 sentenze della Cassazione di
cui abbiamo riprodotto più sopra alcuni brani, due si
riferiscono nelle fattispecie alla mancata consegna
di vagoni che ha impedito al venditore la consegna
della merce al compratore, e riguardano quindi obbli-
gazioni tipicamente commerciali. Non potrebbe dunque

la Cassazione aver ragionato nel modo che sappiamo, se il significato dell'art. 61 Cod. Comm. fosse quello che vorrebbero sostenere gli avversari.

Quando poi si esamini il detto articolo, si riconosce agevolmente : 1) che esso si riferisce soltanto = ed è certo il nostro estremo = alla vendita di cose generiche; 2) che esso, costituendo un deroga ai principi del Codice Civile, ha valore per i soli casi che tassativamente contempla. Partendo da tali osservazioni, il Vivante così conclude: "Dall'art. 61 si può desumere questa regola: il venditore di cose generiche è obbligato a farne la consegna ancorchè si trovi personalmente nella impossibilità di consegnarle (impossibilità personale); è liberato solo quando ogni altro venditore si troverebbe nella stessa impossibilità (responsabilità obbiettiva) " (Vivante, Trattato, IV edizione, Vol. IV, pag. 156)

Alle stesse conseguenze giunge anche il Tartufari nel suo ottimo volume "Della vendite e del riporto" (Utet, 5a. edizione): " Si credette un tempo di poter desumere dall'art. 61 Cod. Comm., che non vi è caso fortuito o forza maggiore che il venditore inadempiente possa addurre a sua discolpa; non la perdita della merce, non la diligenza da lui infruttuosamente usata per mettersi in grado di farne la conse-

gna, etc., Ma la dottrina e la giurisprudenza
più recenti non si sono dimostrate proclivi ad acco-
gliere una così rigorosa interpretazione dell'art.
61, mirando a salvare anche nel caso della vendita
di un genus illimitato, l'applicabilità degli art.
1225 e 1226 Cod. Civ.- Il significato dell'art. 61...
sarebbe dunque..... questo: il venditore di un
genus..... ha promesso una cosa fungibile; egli de-
ve essere in condizione di consegnarla, fino a che
..... il genus non venga a mancare per tutti "
(Loc. cit. pag. 266-67).

Orbene, a questa interpretazione dell'art.61
corrisponde perfettamente la fattispecie. Il caso
fortuito o la vis maior costituita dalle condizioni
eccezionali del Mar Nero nel noto periodo di tempo
impediva a tutti l'esportazione dei corrispondenti
prodotti agricoli dalle U.R.S.S.; e ciò per due ra-
gioni principali: 1) perchè tali condizioni, data
la loro natura, operavano in modo all'incirca egua-
le lungo tutte le coste della Ucraina (Odessa) e
della Crimea (Sebastopoli); 2) perchè, essendo nella
U. R.S.S. il commercio estero monopolio dello Stato,
gli ostacoli alla predetta esportazione, nel momento
stesso in cui colpivano lo Stato Sovietico (e quindi
anche la sua Rappresentanza Commerciale in Italia),

= 28 =

colpivano senz'altro l'unico esportatore e l'unica esportazione possibili.

4)

Stabilita così quale sia la vera interpretazione dell'art. 61 Cod. Comm. e degli art. 1224, 1225 e 1226 Cod. Civ., vediamo se la Reppresentanza Commerciale U.R.S.S. in Italia abbia o non abbia impiegato la migliore buona volontà e la maggiore diligenza per cercare, nei limiti del possibile, di vincere gli ostacoli che le derivarono sia dalle ricordate condizioni del Mar Nero, sia da altre cause.

Il primo contratto relativo alle mele risale al 2 gennaio: ed è quindi anteriore ai freddi eccezionali. La Reppresentanza cercò di fare imbarcare la merce in tempo, ma, come risulta dal documento I (ultima parte), e dai documenti II, III, VI, VII, VIII e XV, incontrò serie difficoltà.

Le mele rappresentano una merce assai delicata. Per non guastarsi esse hanno bisogno di viaggiare in determinate condizioni, e non possono quindi venir imbarcate se non sopra piroscafi il cui attrezzamento garantisca fra l'altro i necessari estremi di temperatura. Orbene, il primo piroscafo sovietico in partenza da Sebastopoli (17 gennaio) - cioè dal porto della Crimea in cui si trovavano già pron-



te le mele = fu il Rudzutak. Ma esso non era munito, quanto alla temperatura, degli impianti necessari. Il secondò vapore che successivamente passò, il Dniepr, non solo non aveva spazio sufficiente; ma, essendo puramente frigorifero, presentava una temperatura troppo fredda per il trasporto di mele. Il terzo piroscalo, il "Carlo Liebknecht" andava direttamente ad Amburgo, senza far scalo nei porti italiani.

Sopravvenuti intanto i primi e forti geli = le cui conseguenze si facevano sentire maggiormente nei porti meno importanti e quindi meno attrezzati contro il ghiaccio = la Rappresentanza ottenne che malgrado la grande distanza e le conseguenti maggiori e gravissime spese = le mele venissero spedite per ferrovia da Sebastopoli = ormai definitivamente chiuso dai geli = nientemeno che ad Odessa, dove la lotta contro le intemperie sembrava ancora possibile e donde, se il ghiaccio fosse stato vinto, le comunicazioni con l'Italia sarebbero ritornate, come d'ordinario, più frequenti. Ma la situazione sempre più acuta, il blocco completo del porto di Odessa, resero vana anche questa misura, benchè così costosa. Talchè per molto tempo non si poterono più imbarcare nè ad Odessa le mele di cui al

- 3B -

l'accennato contratto 2 gennaio 1929, ne a Sebastopoli la successiva partita di mele di cui al contratto 21 febbraio. Nell'ultima parte del documento N. VI si dimostra perchè dopo la lunga interruzione delle comunicazioni = essendo il vapore Pestel il primo che andasse da Sebastopoli ad Odessa (17 marzo) = la merce non potè essere caricata se non il 26 marzo sul vapore "Novorossisk":

Come dunque negare che questa Rappresentanza agì in piena buona fede, fece quanto era in suo potere per vincere i casi fortuiti e di forze maggiori che si opponevano alla sua buona volontà, e spiegò a tale scopo una diligenza ben superiore a quella voluta dall'art. 1224 Cod. Civ. ?

Se poi la merce caricata il 26 marzo non fu consegnata alla Ditta avversaria, ciò dipese esclusivamente dal fatto che questa = colle sua lettera 23 marzo 1929, da noi allegata alla nostra Ia. Memoria sotto al N. VI = aveva preventivamente ed irremovibilmente dichiarato di non volerla più accettare, dato il ritardo della consegna oltre i termini contrattuali.

IV.

La domanda avversaria per i danni e per le spese tutte del giudizio arbitrale.

È fuori di discussione che la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. deve restituire alla Zaccardi-Ferraro le somme avute come anticipazione, unitamente agli interessi d'uso. Un semplice conteggio fra le parti basterà a stabilire l'ammontare della somma totale. Quanto ai danni, abbiamo già esposte le ragioni per le quali, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto, ed in applicazione degli art. 1224, 1225 e 1226 Codice Civile, essi non debbano in alcun modo venire corrisposti dalla Rappresentanza alla Ditta avversaria.

Ad abundantiam e per mero tuziorismo non possiamo poi non rilevare che la 1a. Memoria della stessa controparte non ha potuto o voluto formulare proposte concrete. Essa è rimasta nel generico e nell'estremamente vago, forse per sviluppare i propri argomenti solo nella 2a. Memoria, e metterci così nella impossibilità di rispondervi. Sotto questo punto di vista dobbiamo sin d'ora chiedere agli Ecc. Arbitri di volerci sentire di persona: anche per aver il modo di ribattere la parte avversaria su tale questione.

Troviamo poi assai strana la proposta avversaria secondo la quale la liquidazione dei danni dovrebbe essere separata dalla questione principale, e

= 32 =

decisa a parte. Per evidenti ragioni di connessione e di equità una tale procedura sarebbe oltretutto contraria allo spirito stesso di un giudizio arbitrale.

Del resto dalle stesse statistiche che essa ha prodotte, si rileva che le oscillazioni dei prezzi delle merci nel periodo di tempo, dal 15-20 gennaio ai primi di aprile sono state assai modeste. Dunque i danni pretesi - sia pure in modo estremamente generico - dall'avversario, ad altro non potrebbero corrispondere se non alla differenza tra i prezzi d'acquisto della merce U.R.S.S. - aumentati almeno per la grossa partita di cui al contratto 21 febbraio - delle notevoli spese di sbarco, trasporto, ecc. da Genova a Milano - ed i prezzi in Milano e nell'Alta Italia.

Ma è intuitivo che, tenendo conto di tutti gli elementi di qualità e di quantità, la detta differenza non potrebbe essere troppo rilevante. Ormai le merci principali hanno un prezzo internazionale, alla cui formazione concorre, colle proprie quote di produzione anche la U.R.S.S. - Non possono dunque esistere differenze troppo forti di prezzo fra l'uno e l'altro mercato di libera importazione. Del resto, tutto sommato, il valore dei contratti di cui si di-



= 33 =

seute è pari nel complesso, e circa Lire italiane 250.000,= Come dunque da un valore capitale relativamente così modesto potrebbero generarsi ex nihilo valori di guadagno netto superiori al normale ?

Finalmente, per ciò che riguarda le spese del giudizio arbitrale ed ogni altra, ci rimettiamo pienamente ai criteri che gli Ecc.mi Arbitri vorranno fissare, in corrispondenza al loro giudizio nel merito.

Milano. 4 ottobre 1929.

*Per la Rappresentanza Commerciale
dell'UNBS in Italia Dott. Sergio May.*

Zaccardi

Delegazione Russa

1^o Verbale seduta 14 ottobre

2^a " " 12 novembre

3^o " " 21 novembre

con dichiarazioni Graziadei
e bozza sentenza

Testo della sentenza



Ricevo dall'on. Bonomi
i documenti depositati
dalla Rappresentanza A. P. S.
per l'arbitrato Rossi-Fe-
cardo

Al. Moro 21/11/1927

Avv. Araxide

ARBITRATO ZACCARDI - U.R.S.S.

VERBALE DI INTERROGATORIO DEL SIGNOR MARIO ZACCARDI

In Milano oggi XI - XI - 1929 - nello studio dell'avv. Gino Bironi in via Palestro 12 - Si è riunito il Collegio arbitrale composto dei signori:

On. Avv. Ivano Bonomi

On. Avv. Antonio Graziadei

On. Avv. Alberto Redenti-

Si procede d'accordo e come precedentemente stabilito ad interrogare il sig. Mario Zaccardi, titolare della ditta omonima.

Sulla partita agli, contratto 28/1/929 il sig. Zaccardi dichiara che conosciuto l'arrivo della merce in dogana ed avuti dalla Rappresentanza Russa i documenti, si recò in dogana per la verifica. Così poté constatare che l'aglio era completamente fermentato e non aveva i requisiti contrattuali; cioè aveva il gambo tagliato, testa piccola e colore rosso. L'intera partita era in tale stato di fermentazione che fumava.-

In seguito a ciò ritornai alla sede della Delegazione Russa, ove parlai col signor Miskevic, al quale feci presente

la verifica fatta, l'impossibilità di accettare la merce per i difetti constatati e riconsegnai allo stesso i documenti doganali.

Dopo di che scrissi una lettera di protesta, che è stata da me esibita.

Sulla partita mele, contratto 2/1/929 il sig. Zaccardi dichiara:

Non è vero che io abbia concesso una proroga per la consegna; chè anzi insistetti per riceverla entro il termine. - Un giorno il signor Meschevic mi fece vedere un telegramma in lingua estera dicendomi che da tale telegramma risultava che erano in viaggio 3000 (tremila) casse di mele.

Fu appunto in seguito a tale assicurazione che io in data 21 febbrajo 1929, passai la seconda ordinazione.

Sulle partite di mele ed agli, rispettivamente contratti 21 e 22 febbrajo, 1929, Zaccardi dichiara di non averle mai ricevute, pur avendone sollecitata la consegna e quindi dichiarò che scaduto il termine, non le avrebbe più ritirate.-

Alle tante sollecitazioni fatte dal Zaccardi, la Delegazione Russa rispondeva sempre che la merce era viaggiante e sarebbe, un giorno, arrivata.-

Si procede ora ad interrogare il signor avv. Sergio May,

consigliere giuridico della Rappresentanza Russa in Italia.
Il signor avv. May in relazione al contratto d'agli 28/1/929 dichiara che il fatto che la Delegazione Russa abbia accettata la restituzione dei documenti fatta dal signor Zaccardi non può costituire riconoscimento dell'inadempienza contrattuale da parte della venditrice, tanto più che la ditta compratrice non aveva ancor pagato.

Osserva poi l'avv. May che non venne fatta la verifica della merce, non ritirata dalla ditta Zaccardi, a norma dell'art. 71 Cod. Comm. e che a provare la buona qualità della merce sta il certificato dell'ufficio fotopatologico di Milano, documento che l'avv. May conferma formalmente riferirsi alla partita in questione.

In rapporto al contratto per le mele del 2/1/929 l'avv. May conferma che a quanto gli fu riferito il sig. Zaccardi consentì ad una proroga circa la consegna della merce a fine marzo 1929, anzi a fine febbrajo 1929. Aggiunge in ogni modo, che a suo parere, il ritardo avrebbe giovato al compratore, perchè nel frattempo il prezzo delle mele aumentò.

In relazione agli altri contratti - escluso quello dell'aglio 28/1/929 il sig. May conferma che la mancata consegna nel termine convenuto è dovuta agli eccezionali rigori del freddo verificatisi sul Mar Nero sicchè per alcuni mesi fu impossibile la navigazione. Esibisce all'uopo tre attestati su

questa particolare circostanza. Conferma inoltre che per viaggiare le mele debbono essere conservate in locali con temperatura non inferiore a -1 e non superiori a gradi + 2. Conferma anche che l'unica via utile per il trasporto era quella per il Mar Nero e non Leningrado - Amburgo, perchè allora le mele sarebbero giunte avariate.-

L'avv. May insiste nel dire che doveva presumersi che la merce ricevuta fosse di provenienza russa.

Redatto in unico originale - firmato dagli arbitri.

firm: Ivanoe Bonomi

A. Redenti

A. Graziadei

MIZKEWITCH EUGENIO - già capo sezione Delegazione Russa prodotti alimentari, ora a Genova capo ufficio carboni.

Aglione - primo contratto. - Venuto terra, via Tarvisio.

Il Mizkewitch andò alla stazione per vedere la merce appena arrivata, e la trovò normale - La merce fumava, ma questo è un fenomeno naturale quando l'aglio e la cipolla sono ammassati, e fa freddo. E' vero che la merce fu venduta su campione, ma noi consideriamo i campioni solo come tipo di massima. - E' vero che l'aglio non era in pezzi, che il colore non era sempre bianco, che le teste erano parte grosse parte piccole, ma il gambo era sufficiente per

riunire l'aglio in pezzi. Zaccardi insistè per lasciare i documenti, che il M. non credette di rifiutare, pur dichiarando di non essere d'accordo sulla protesta della Zaccardi, e colla speranza che nei giorni successivi la vertenza si sarebbe potuta definire in via amichevole, eventualmente mediante qualche sconto. La merce rimase circa un mese in stazione, pagando forte deposito, e poi ritirata in deposito per risparmio spese presso una ditta amica, la Società Industria Budelle; e dopo andò distrutta.

PRIMO CONTRATTO MELE.- Il M. dichiara di essersi accordato con Zaccardi per fare la consegna di tutti i 600 Qli di mele a fine febbrajo. Sta di fatto che alla Delegazione arrivò in quel tempo un telegramma che annunciava essere i 600 Ali già partiti. Il M. ritenne fossero partiti per l'Italia, invece crede ora che si trattasse dell'invio da Sebastopoli ad Odessa per ulteriore trasbordo.

Sta di fatto che nel febbrajo e Marzo 1929 vi furono dei freddi eccezionali.

Le mele esportazione dovevano provenire dalla Crimea.

Avendo il sig. Zaccardi osservato che il documento della Dogana non può riguardare la sua partita, il M. osserva che vi potrà essere un altro certificato doganale per altro vagone, ma che certo questo certificato in atti riguarda

parte della merce destinata a Zaocardi, perchè la Delegazione non ha mai venduto altre partite di aglio in Italia. Il sig.M. dice che il prezzo delle mele ranette di origine russa è inferiore a quello delle mele ranette di origine Canada.

VICHNIOVSKY LEONARDO - Rappresentante flotta mercantile sovietica in Italia. - Dichiarò che nel Febbrajo - Marzo del 1929 sono arrivati a Genova solo due piroscafi russi, il Franze e il Dnieper; il primo il 17 febbrajo, l'altro il 25 Marzo; il primo è partito non da Odessa, ma da Tnopse, vicino a Novorissisky (Caucaso). Il primo trasportava legname, il secondo carne congelata, senza spazio per mele causa la bassa temperatura. - In questo periodo le condizioni della stagione impedivano di usufruire di piroscafi di altri stati. Nel Febbrajo - Marzo 1929 fece un freddo eccezionale e noi stessi abbiamo avuto dei bastimenti avariati causa il freddo e il ghiaccio. - Il viaggio da Odessa e altri porti russi Mar Nero per i nostri piroscafi a Genova è di 8 - 16 giorni; quelli della Sidmar impiegano 25 giorni perchè fanno più scali.

SCHAPIRA DAVIDE - Teste della U.R.S.S. - Commerciante - mediatore in Milano.

Primo contratto aglio.- Il sig. Zaccardi ha ricevuto i documenti per la partita aglio; provvide allo svincolo; poi protestò presso il sig. Mizkiewitch dichiarando la merce guasta e non corrispondente. - Il sig. M. come venditore disse che la merce era buona. Zaccardi restituì i documenti. Io vidi la merce, l'aglio era di grossezza diversa, di colori diversi e non in pezzi. - Io misi la mano entro un sacco, e sentii caldo, cioè la temperatura era superiore a quella della mia mano. L'odore era di aglio, ma intenso.

Primo contratto mele.- Sta di fatto che quando non arrivò la prima partita entro il Gennajo, il sig. Mitzkewich ha mostrato allo Zaccardi la corrispondenza, da cui risultava che la merce era viaggiante; e il sig. Zaccardi accettò di ritirarla anche colla seconda. Il sig. M. diceva che la merce doveva arrivare di giorno in giorno. Null'altro so.

TESTI ZACCARDI

VITTORIO CARMELINO - Ragioniere presso la ditta Zaccardi.

Prima partita aglio.- So per essermi stato riferito da diverse persone che lo Zaccardi visitò l'aglio, ma lo trovò in istato di fermentazione. So che l'aglio fu ritirato poi dalla Società Industria Budelle per favorire la

Delegazione Russa, che si cercò invano di venderlo, e che si dovette disperderlo. - Dopo riconsegnati i documenti il sig. Zaccardi confermò la protesta per lettera; e la Delegazione non rispose nè protestò.-

Prima partita mele.- Sta di fatto che, dietro i nostri solleciti, il sig. Schiapiro anche a me e, a quanto mi disse Zaccardi, anche il sig. Mizkowitch, che cin telefonava al riguardo, assicurarono che le mele sarebbero arrivate da un giorno all'altro, e parlavano di un vapore russo Rudzutak su cui doveva essere caricata la merce. E noi mettemmo avvisi in Mercato, avendo grandi richieste; invece, la merce non arrivò, e noi dovemmo ritirare gli avvisi, facendo una brutta figura. In quell'epoca i prezzi delle mele erano in rialzo.

BALLINARI RODOLFO.- impiegato ditta Zaccardi - dal maggio 1929 -

Telefonai, nell'interesse della Ditta, alla Società Industria Budella, e seppi che la partita di aglio depositata della Delegazione Russa era stata dispersa; ma si precisò che era partita rifiutata da un negoziante del mercato.

Ricordo perchè allora era impiegato presso altra ditta concorrente della Zaccardi, che nel periodo metà gennajo - primi di febbrajo 1929 la Zaccardi mise fuori in mercato del

cartelli comunicanti un prossimo arrivo di mele diverse; ma poi le mele che si sapeva in mercato essere della Delegazione russa, non arrivarono, e i concorrenti trovarono poco serio il contegno della Ditta.

Il teste si occupa da moltissimi anni del commercio della frutta, ha visto per altre precedenti partite come erano confezionate le mele russe, cioè in cassette e ciascuna involtata in carta velina, e ritiene che, così confezionate, potessero affrontare senza soffrire freddi fino a 18 - 20 gradi sotto zero, anche se scoperte purchè in locali chiusi. Le mele non si mettono di regola nei refrigeranti, e solo vi si mettono le partite che si volessero conservare oltre maggio. La qualità mele renetta nelle sue varie sottospecie è prodotta in Italia, Svizzera, Francia, Russia, Spagna. Circa i prezzi, devesi ritenere che i generi che vengono dall'Estero abbiano sul nostro mercato un prezzo che si avvicina ai massimi, perchè si presuppone che la merce spedita dall'estero sia della migliore qualità e selezionata.

CAPPELLO GUIDO - commerciante in agrumi.-

Primo contratto aglio.- Ho visto a fine marzo o primi aprile 1929 insieme col sig. Carracino della Ditta Zaccardi la partita di aglio depositata in dogana, (L'aglio era fermentato

e non più commerciabile; ho messo la mano in diversi sacchi, ed era caldo e puzzava come merce fermentata. Ho visto la merce di diversi sacchi; l'aglio era a testa piccola, sciolto, di gambo corto, testa rossa.-

CARRACINO MICHELANGIOLO - impiegato Zaccardi.-

Prima partita aglio.- A fine marzo mi recai in dogana via Farini insieme col sig. Cappello a visitare una partita d'aglio arrivata dalla Delegazione Russa. Abbiamo constatato che la merce era sciolta e cioè non a mazzi, rossa e piccola. La merce era fermentata, calda e puzzava. Ho sentito poi dire che questa partita è stata dispersa.

Prima partita mele.- So del contratto, ho sentito dire che si sarebbero fatte le consegne, che la merce era viaggiante, mi si fece il nome di un piroscafo, su cui dovevano essere caricate, ma poi non arrivò nulla.

La mela è un frutto invernale che non soffre col freddo. Escludo che la mela possa soffrire a temperatura di 10 o più gradi sotto o sopra zero. - Ho visto una precedente partita di mele della Delegazione russa, confezionate in certe una per una e in casse, le cui pareti sono protette da cartoncino.

Le mele di importazione hanno sempre prezzi alti . Le mele di provenienza russa erano apprezzate, come ce lo ha dimostrato una partita di 150 Qli circa già vendute sul mercato di Milano .; su trattava di merce diversa, ma la confezione era identica.

I prezzi delle ranette nel febbraio marzo 1929 variavano dalle L.3 alle L.6.50.



Arbitrato fra la
Mario Laccardi per la ditta Mario Pavar
di e Paolo Rossi per la ditta Ferraro e
Pomi di Milano e la

Rappresentanza Commerciale U. R. S. S. in
Italia con sede in Milano rappresentata
dal Dr. Sergio Maj

Verbale di seduta arbitrale

Il giorno 14 ottobre 1929 VIII in Milano Via
Valente 12 nello studio degli avvocati Pius Bonola
e Pius Bonola si sono convocati gli arbitri
P. B. P. on. Dr. Franco Bonomi presidente, avv.
prof. Antonio Granatelli, avv. on. Alberto
Redenti i quali vista l'importanza e
la complessità delle questioni da risolvere,
il breve tempo rimasto dopo la presenta
zione delle memorie ed opera delle parti
in luogo opportuno d'instaurare la
stessa a concedere una proroga agli
arbitri per emettere il loro giudizio a
tutto il mese di novembre 1929.

Simultaneamente esaminata le domande
delle parti garantite debbono di interpellare
la parte stessa nella persona del loro rappresen
tante il giorno 24 ottobre ore 10 e seguenti.

Questi da introdursi dalla frazione baronica
portati esaminati nel pomeriggio dello
stesso giorno.

Questi di conseguenza decidono di
riunirsi per le ore 10 del 24 ottobre
1929 alla scuola Anselmo Pini.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luigi Barone

Albino Pini

Antonio Pini



L'anno 1929 addì 21 Novembre (Vlll°) in Milano via Palestro/ore 10, si sono riuniti S.E. l'avv. Ivano Bonomi, l'On. prof. Antonio Graziadei e l'On. avv. Alberto Redenti, arbitri nella vertenza delle ditte Zaccardi Mario e Ferraro Rossi e Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia -

L'arbitro S.E. Bonomi ha dato lettura della minuta della sentenza da lui predisposta sulla base delle intese di massima già passate a maggioranza e da deliberarsi dal Collegio.

L'Arbitro On. Graziadei ha presentato una relazione di minoranza che resta allegata al presente verbale, e sulla quale il Collegio ha ampiamente discusso, pur non modificando le decisioni di massima già prese e che vengono oggi confermate.

Si è quindi approvato il testo della sentenza predisposta dal terzo Arbitro S.E. Bonomi; sentenza da cui risulta che varie delle decisioni furono prese a maggioranza.

Dopo di che la seduta è tolta alle ore 11 $\frac{1}{2}$.

Ivan Bonomi

Alberto Redenti

Antonio Graziadei

RELAZIONE DI MINORANZA

=====

Sulle questioni giuridiche, l'unico mio dissenso dalla maggioranza riguarda il fatto che ritenevo, come ritengo, che il primo contratto Mele fosse; agli effetti della forza maggiore, divisibile in due: nel senso, cioè, che la prima partita di trecento quintali da consegnarsi entro il gennaio 1929 - epoca in cui le temperature ed i ghiacci eccezionali sul Mar Nero non avevano ancora raggiunto il loro punto massimo - poteva non essere prospettata sotto l'azione della forza maggiore; mentre avrebbe dovuto venire considerata sotto l'influenza della stessa, la seconda partita di 300 quintali da consegnarsi entro il febbraio 1929.

Ma, se per la varietà e la complessità degli elementi da considerarsi, il mio dissenso su tale punto non mi pareva giustificasse una relazione di minoranza - bastando, a mio credere, l'accenno che suddetto quesito la decisione era stata presa con una maggioranza - più grave e purtroppo insanabile si presenta il dissenso, quando si passi dai principi giuridici alle cifre concrete.

Mi limiterò a ripetere per iscritto quanto ebbi a dire a voce alla fine dell'ultima seduta del Collegio Arbitrale.

Quanto al contratto Mele, il risultato della sottrazione fra il prezzo presuntivo di vendita a L. 3.35 al chilo ed il massimo prezzo di compera (L. 2,20) è tale, per cui si viene praticamente ad ammettere da un Collegio arbitrale, e, come caso normale, che il capitale debba ottenere un guadagno netto del 52,27 %.

Infatti il valore del contratto è di L. 132.000.- (L. 2.20

al chilo $\times 60.000$ chili) e la differenza netta, secondo il calcolo della maggioranza sarebbe quindi di L. 69.000.4- (L. 3.35 - L. 2.20 = L. 1,15 da moltiplicarsi per 60.000 chili) . Dal che si deduce : L. 132.000 : 69.000 = 100 : L. 52.27 %.

Altrettanto si dica per i due contratti Aglio . Posto il presunto prezzo di vendita a L. 2.- al chilo ed il prezzo di acquisto a circa L. 1.30 al chilo, la differenza in L. 0.70, moltiplicata per chili 40.000, dà L. 28.000 . E poichè il prezzo d'acquisto totale risulta in L. 52.000.--, ne segue che a questo capitale corrisponderebbe un reddito netto del 53,84 % .

Sono, queste, percentuali che repugnano così alle mie convinzioni etiche, come alla esperienza economica. Per tacere delle prime, è chiaro che se nel commercio delle frutta si potessero realizzare normalmente guadagni così alti, tutti a Milano si trasformerebbero in negozianti di frutta. Se poi si ritenga utile anche agli interessi italiani lo sviluppo dei rapporti economici fra il nostro paese e l'U.R.S.S., non vedo come la ammissione delle accennate percentuali possa giovare ai rapporti medesimi.

La gravità della accennata percentuale e quindi della somma corrispondente in cifra assoluta, resta, qualunque siano i criteri attraverso ai quali vi si possa giungere. Tuttavia, poichè la maggioranza vi è arrivata partendo da determinate cifre così per i prezzi di vendita, come per i prezzi di costo, mi pare che la gravità del risultato ottenuto sia l'indice migliore che nelle cifre predette debbano nascondersi errori, che io stesso - pur dissentendo subito dal risultante finale ^{percentuale} non

ebbi tempo di rilevare completamente nell'ultima riunione.

Dalla lettera 11 Gennaio 1929 della Ditta Ferraro Rossi alla Rappresentanza, risulta che la Ditta medesima, per mele renette in pezzature di gran lunga superiori a quelle del contratto in questione, aveva l' 11 gennaio 1929, vendute le mele russe al prezzo massimo di L. 2,40 al chilo. Tenendo dunque conto delle reali pezzature del contratto e della stabilità dei prezzi fra gennaio e tutto marzo 1929, se ne deve concludere che il prezzo presunto di vendita in L. 3.35 al chilo sia in realtà troppo alto.

Dove poi l'errore è a mio credere, ancor più evidente, esso è nelle cifre relative al costo. In sintesi, la maggioranza ha ritenuto che il costo per la Zaccardi-Ferraro sia rappresentato dal solo prezzo di acquisto in L. 2,20 al chilo. Senonchè tale elemento pur avendo la prevalenza, non è certo unico. Il costo reale per *ogni* ditta è composto di molti altri coefficienti oltre il prezzo di acquisto della merce: e cioè, spese di trasporto dalla stazione ai propri depositi e da questi al mercato; spese di posteggio sul mercato e di affitto per i depositi; spese per i propri impiegati e per l'amministrazione in genere; percentuale per i guasti e le perdite su prodotti così deperibili come le frutta fresche ecc. - . Basti riflettere che su quattro dei testimoni presentati dalla Zaccardi & Ferraro, almeno due erano suoi impiegati, i cui stipendi dovevano e devono evidentemente aggiungersi alle spese di acquisto delle merci.

Ritengo che si resterebbe al di sotto del vero, calcolando ad un 30 % il complesso delle spese aggiuntive. Nel caso

speciale, il 30 % su L. 2,20 equivale a L. 0,66 . Perciò, anche volendo lasciare a L. 3,35 il prezzo di vendita al chilo, la differenza netta al chilo risulterebbe di L. 3,35 - L. 2,86 = L. 0,49 . Moltiplicando poi questa ultima cifra per 60.000 chili, si ottengono L. 29.400 : le quali, riferite al capitale realmente esposto in L. 171.600, (L. 2,86 x 60.000 chili), portano ad un reddito di oltre il 17 % .

Ragionamenti analoghi si possono applicare ai due contratti di aglio. Pare a me che anche qui l'errore consista, sia nell'aver tenuto troppo alto il prezzo presunto di vendita, sia nell'aver calcolato il prezzo di costo della Bitta in base al solo prezzo d'acquisto della merce, trascurando tutti gli altri elementi di spesa.

Per dimostrare ad ogni modo ai Colleghi della maggioranza la mia buona volontà di accordo devo dichiarare che, pur facendo uno strappo alle mie personali convinzioni, sarei disposto a votare una cifra che assicurasse alla Ditta Zecardi e Ferraro una percentuale di presunto guadagno fino al 25 % .

Avv. Brayate

9000
3500
2750
1750
2500
1750
4500

S E N T E N Z A A R B I T R A L E

NELLE VERTENZE INSORTE

f r a

Le Ditte "ZACCARDI MARIO" con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante Sig. Mario Zaccardi e "FERRARO-ROSSI" pure con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante sig. Paolo Rossi, attrici, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Perego

e

la "RAPPRESENTANZA COMMERCIALE della U.R.S.S. IN ITALIA" con sede in Milano, in persona del suo ~~legale rappresentante~~ sig. Dott. Sergio Maj, convenuta *consigliere giuridico e mandatario*

F A T T O

Fra la Rappresentanza Commerciale in Italia U.R.S.S. e le Ditte MARIO ZACCARDI e FERRARO ROSSI si conclusero, nei primi mesi del corrente anno, i seguenti quattro contratti:

1° Contratto 2 gennaio 1929 con cui la Rappresentanza Commerciale vendette alle predette Ditte Quintali 600 di mele di determinate specie, consegna per metà entro il gennaio 1929 e per l'altra metà entro il febbraio 1929;

2° Contratto 28 gennaio 1929 con cui la predetta Rappresentanza vendette alle predette Ditte tonnellate 20 di aglio, merce sana, appar campione, consegna fine febbraio 1929 ;.

3° Contratto 21 febbraio 1929 con cui la detta Rappresentanza vendette 2000 casse di mele di varia specie, consegna entro il marzo 1929;

4° Contratto 22 febbraio 1929 con cui la Rappresentanza vendette 3 vagoni, riducibili a due vagoni (20 tonnellate) di aglio~~xx~~, consegna entro marzo 1929.

Della merce stabilita in questi contratti soltanto l'aglio del secondo contratto giunse, sebbene fuori termine, a Milano. Ma le Ditte compratrici, esaminatolo nei magazzini doganali, lo ritennero inaccettabile.

Le mele dei contratti primo e terzo e l'aglio del quarto non giunsero nei termini stabiliti, e le compratrici, con lettera 23 marzo, dichiararono di non accettarle fuori termine.

Poichè i quattro contratti contenevano la clausola arbitrale, con compromesso registrato a Milano il 25 luglio 1929, Vol. 3285 n.10327, si deferiva al giudizio di tre arbitri (On. Avv. Comm. Alberto Redenti, On. Avv. Prof. Antonio Graziadei e S.E. Avv. Ivano Bonomi) la risoluzione delle questioni insorte di cui ai quesiti in quella scrittura contenuti. Il termine per decidere veniva poi modificato e stabilito nel 30 novembre 1929, Vol. 3295 n. 28946. *con atto di proroga registrato a Milano il 24 Aprile 1929*

DIRITTO

Il Collegio Arbitrale ha anzitutto portata la sua attenzione sul secondo contratto, pel quale è avvenuta, sebbene fuori termine, la consegna della merce alla compratrice.

Sta di fatto, e i testi interrogati lo hanno più o meno esplicitamente affermato, che l'aglio non era conforme al contratto. Per questo pare al Collegio che non sia il caso di addentrarsi nelle indagini sullo stato di fermentazione ^{o meno} della merce, bastando, per dichiarare l'inadempienza della venditrice e la sua responsabilità pel danno, il fatto assodato che l'aglio era dissimile dalle prescrizioni del contratto.

Per i contratti primo, terzo e quarto, è pacifico che la merce non è giunta nel termine contrattuale; L'inadempienza della venditrice è dunque indiscutibile, e deve soltanto esaminare se essa sia stata impedita di dare ciò ~~che si~~ ^{a cui si era} obbligata in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito, e ciò ai fini del risarcimento del danno (art. 1226 Cod.Civ.).

La rappresentanza commerciale ha insistito nella dimostrazione che le mele dovevano giungere per via mare e che gli eccezionali ghiacci che hanno bloccato i porti del Mar Nero hanno costituito quell'evento irresistibile nel quale si sostanzia la forza maggiore.

Il Collegio osserva anzitutto che l'aglio, di cui al quarto contratto, doveva giungere via terra, così come si rileva dalle parole contrattuali "tre vagoni riducibili a due vagoni". Per terra poi era giunto l'aglio del secondo contratto, dimostrando così che la via mare non era per questa merce nè necessaria, nè forse conveniente. Perciò il Collegio ritiene di escludere senz'altro la venditrice dai benefici dell'art. 1226 Cod.Civ. per quanto riguarda il quarto contratto.

Restano¹ due contratti primo e terzo. Il Collegio, esaminati gli atti e documenti prodotti dalle parti, e tenuto conto delle deposizioni dei testi:

1° ha ritenuto unanimemente che i ghiacci eccezionali, che per molta parte del febbraio e nella prima metà del marzo impedirono la navigazione dai porti di Odessa e di Sebastopoli, giustificano la mancata consegna a fine marzo delle mele del terzo contratto.

2° ha ritenuto ~~a maggioranza~~ ^(all'unanimità per la prima parte, e a maggioranza per la seconda parte del contratto) che il primo contratto ^{mele} si potesse eseguire ad onta dei freddi, potendosi, nel mese di gennaio e ancora ai primi di febbraio, inviare anche per via ^{mare} le mele vendute, tanto più che la condiscendenza del compratore ad accettarle tutte in sine alla fine di febbraio avrebbe dovuto indurre la Rappresentanza, già in mora per la consegna della prima metà, ad affittarne la partenza dai porti d'imbarco.

Avendo così giudicato, il Collegio è addivenuto alla determinazione del danno per il mancato adempimento dei seguenti contratti: primo (mele), secondo e quarto (aglio).

Il Collegio, esaminati gli elementi messi a sua disposizione, e giudicando de bono et aequo, ha stabilito, a maggioranza, i seguenti prezzi, come quelli ai quali si presume che le Ditte compratrici avrebbero potuto, in quell'epoca e sul mercato di Milano, vendere la merce acquistata: per le mele ^{circa} L. 3,35 il chilogramma, per l'aglio ^{circa} L. 2 il chilogramma.

Poichè i 60.000 chilogrammi di mele costavano alle compratrici alla stazione di Milano L. 2.20 il chilogramma, e il presunto prezzo di vendita si è stabilito ^{circa} a L. 3.35, il mancato lucro risulta di L. 1,15 il chilogramma e così in complesso L. 69.000.

Poichè i quaranta mila chilogrammi di aglio costavano alle compra-

trici, alla Stazione di Milano, L. 1,30 e L. 1,35 il chilogramma, lordo per netto, e il presunto prezzo di vendita ^{si} è stabilito in ^{circa} L. 2, il mancato lucro risulta di L. 0,70 il chilogramma e così in complesso L. 28.000.

Sommando le due cifre, ~~si ottiene~~ ^{e avuto ad ogni cosa opportuno riguardo, si liquida quindi} il danno ~~da risarcire di~~ ^{complessivo in} L. 97.000. La restituzione degli anticipi, con i relativi interessi maturati, è di regola, nè ha mai formato oggetto di contestazione fra le parti.

Per la parziale soccombenza della rappresentanza commerciale, le spese del presente arbitrato faranno carico, per due terzi alla Rappresentanza stessa e per un terzo alla Ditta ZACCARDI - FERRARO, ROSSI.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio Arbitrale, udite le parti e i testi indicati dalle parti stesse, reietta ogni diversa istanza od eccezione, ~~si dichiara~~

1°- Dichiarare risolti per inadempienza della Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. in Italia i contratti 2 gennaio, 28 gennaio, 21 febbraio, 22 febbraio 1929 stipulati da essa Rappresentanza con le Ditte Zaccardi Mario e Ferraro-Rossi.

2°- Condanna la predetta Rappresentanza alla immediata restituzione degli anticipi versati dalle compratrici, e che assommano a L. 13.000 per il primo contratto, a L. 2.600 per il secondo, a L. 10.000 per il terzo, a L. 3.000 per il quarto, insieme con l'interesse del 5 per cento dal giorno di ogni singolo versamento a quello della restituzione.

3°- Condanna la predetta Rappresentanza a risarcire il danno alle predette Ditte, danno che si determina in L. 97.000, oltre l'interesse del 5% dalla data della presente sentenza al giorno dell'effettivo pagamento.

4°- Pene a carico, per due terzi alla Rappresentanza Commerciale e per un terzo alle predette Ditte, le spese del presente arbitrato, e cioè il compenso agli arbitri che si liquida in L. 15.000 e le spese per le varie registrazioni compresa quella della presente sentenza *Accessorie e relativi*

Ciascuna parte sopporterà le spese della propria assistenza e difesa

Così deciso in Milano, in Via ~~Via~~ *Paolista N. 12* il giorno 21 novembre 1929 anno VIII.

*delegando l'arbitro ~~o~~ *cf. cart. ya Redenti**
per il deposito della sentenza e relativi
allegati.

Frances Bonomi

Presidente del Senato della Repubblica

2 copie

Sentenza arbitrale
nelle vertenze insorte
fra

le ~~part.~~ Ditt. Facciani Mario con
sede in Milano, in persona del suo
legale rappresentante sig. Mario Facciani,
e Ferraro e Bossi pure con sede
in Milano, in persona del suo legale
rappresentante sig. Paolo Bossi, attrin
rappresentate e difese dal avv. Giovanni
Perego, ~~espresso di lui abilitato~~

e
la Rappresentanza Commerciale della U. R. I. I.
in Italia con sede in Milano in persona
del suo legale rappresentante sig. dott.
Sergio Maj, convenuta.

166

Fatto.

Fra la Rappresentanza Commerciale in Italia
U. R. S. S. e le Ditte Mario Faccardi e Fer-
raro - Bossi si ~~sono~~ conclusero, nei primi
mesi del corrente anno, i seguenti quattro
contratti:

I. contratto 2 gennaio 1929 con cui la Rappresen-
tanza Commerciale vendette alle predette Ditte ^{Limitate}
600 di mele di determinate specie, consegna
per metà entro il gennaio 1929 e per l'altra
metà entro il febbraio 1929;

II. contratto 28 gennaio 1929 con cui la
predetta Rappresentanza vendette alle
predette Ditte Comminate 20 di aglio, merce
sana, appar campione, consegna ~~entro fine~~
febbraio 1929;

III. contratto 21 febbraio 1929 con cui la
Rappresentanza vendette 2000 casse di mele ^{di}
varia specie, consegna entro il marzo 1929;

IV. contratto 22 febbraio 1929 con cui la
Rappresentanza vendette 3 vagoni, ridotti
a 2 vagoni (20 tonnellate) di aglio, consegna
entro marzo 1929.

Della merce stabilita in
Di questi contratti soltanto l'aglio del
secondo contratto giunse, ^{sebbene fuori termine,} a Milano. Ma la Ditta
~~Ditta~~ compratrice, ~~per~~ ~~consegnando~~ ~~alla~~
~~degnarsi~~, ~~si~~ ~~ritenne~~ ~~in~~ ~~accettabile~~, ^{nei magazzini}
Le merci dei contratti primo e terzo e l'aglio
del quarto non ~~giunsero~~ ^{giunsero} ~~nei~~ ~~magazzini~~ ~~nei~~
termini stabiliti; e ~~la~~ ~~compratrice~~, ~~con~~
lettera 25 marzo, ^{di} ~~ciò~~ ~~non~~ ~~accettabile~~
suoi termine.

Poiché i quattro contratti contenevano a
clausola arbitrare, con compromesso ~~in~~
registrato in Milano il 25 luglio 1929

Vol. 3285 N. 10527. si deferiva al giudizio
di tre arbitri (on. avv. comm. Alberto Bedenti
on. avv. prof. Antonio Grassiadei e G. E. avv. Simone
Dorroni) la risoluzione delle questioni inerte
di cui ai quesiti in quella scrittura conte-
nuta. Il termine per decidere veniva ^{poi modificato}
e stabilito nel 30 novembre 1929, con atto
di proroga registrato a Milano il 24
ottobre 1929 Vol. 3295 N. 28946.

Di rito

Il Collegio Arbitrale ha anzitutto portata la
sua attenzione sul ^{secondo} contratto, per quale è
avvenuta, sebbene fuori termine, la consegna
della merce alla compratrice.

Sta di fatto, e i testi interrogati lo hanno più o meno esplicitamente affermato che la ~~merce~~ ^{agli} non era conforme al contratto. Per questo pare al Collegio che non sia il caso di ~~indagare se essa era anche~~ ^{in tale grado di fermentazione da addentrarsi nelle} ~~fatte~~ ^{fatte} indagini sullo stato di fermentazione della merce, ~~ed di ritenere~~ dichiarare l'inadempienza della venditrice e la sua responsabilità pel danno, il fatto essendo che ~~la merce~~ ^{l'aglio} era dissimile dalle ~~caso~~ ^{caso} prescrizioni di contratto.

Per i contratti primo, ~~secondo~~ terzo e quarto, ~~è~~ ^è ~~inadempimento~~ ^{pacifico} che la merce non è giunta nel termine contrattuale. ~~La~~ ^{L'} inadempienza della venditrice è dunque ~~indiscutibile~~ ^{indiscutibile} e dev'essere soltanto esaminare se essa sia stata in vendita di dare o a cui si era obbligata in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito ~~ed~~ e ciò ai fini del risarcimento del ~~danno~~ ^{danno} (art. 1226 Cod. Civ.)

La Rappresentanza Commerciale ~~ha~~ ^{ha} ~~presentato~~ ^{presentato} ~~atti e documenti~~ ^{atti e documenti} ~~che~~ ^{che} ~~ha~~ ^{ha} insistito nella di mostrazione ~~che~~ ^{che} le mele dovevano ~~risultare~~ ^{risultare}

giungere per ^{via} mare e che gli' eccezionali
giuocci che hanno bloccato i porti del Nord Nero
hanno costituito quell' evento irresistibile
nel quale si sostanzia la forza maggiore.

Il Collegio osserva anzitutto che l'agho
di cui al quarto contratto ~~non~~ doveva
giungere via terra, come viene rilevato
dalla ~~disposizione~~ ^{disposizioni contrattuali} ~~del~~ ^{travagioni}, riducibili a
due vagoni. Per terra poi era previsto l'agho
del secondo contratto, dimostrando così che
la via mare non era ~~per questa merce~~ ^{per questa merce} necessaria
né forse conveniente. Perciò il Collegio ritiene
di escludere senz'altro la vendita ^{che} dai
benefici dell' art. 1226 Cod. Civ. per quanto
riguarda il quarto contratto.

Restano i due contratti primo e terzo.

Il Collegio, esaminati gli ^{atti e} documenti prodotti
dalle parti e tenuto conto delle ~~testimonianze~~
fatti dei terzi, ~~ha ritenuto che~~ ~~il contratto~~ ~~di~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~quarto~~ ~~contratto~~

~~il~~ ~~contratto~~ ~~di~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~quarto~~ ~~contratto~~ ~~è~~ ~~ritenuto~~ ~~unanimemente~~ ~~che~~ ~~gli~~ ~~eccezionali~~
~~giuocci~~ ~~che~~ ~~per~~ ~~molta~~ ~~parte~~ ~~del~~ ~~giuocci~~
~~e~~ ~~nella~~ ~~prima~~ ~~metà~~ ~~di~~ ~~febbraio~~
~~invece~~ ~~la~~ ~~navigazione~~ ~~dai~~ ~~porti~~
~~di~~ ~~Odessa~~ ~~e~~ ~~di~~ ~~Sebastopoli~~ ~~non~~ ~~giustificano~~ ~~la~~
~~manca~~ ~~segua~~ ~~a~~ ~~fine~~ ~~marzo~~ ~~delle~~ ~~mele~~ ~~del~~ ~~terzo~~ ~~contratto~~;
~~quale~~ ~~si~~ ~~deve~~ ~~assegnare~~ ~~il~~ ~~fine~~ ~~marzo~~ ~~della~~ ~~casca~~ ~~di~~ ~~mele~~;

5
2°^o ~~Primo~~ ritenuto a maggioranza che il primo
contratto si potesse eseguire ad outa dei
prezzi, potendosi, nel mese di gennaio e ancora
ai primi di febbraio, inviare ^{anche} per via mare
~~le~~ mele vendute, tanto più che la ^{ta} condi-
scendenza del compratore ad accettarle ~~insieme~~
~~complessivamente~~ ^{tutto insieme} alla fine di febbraio avrebbe
dovuto indurre la rappresentanza, già in vista
per la consegna della prima metà, ad
accettare la partita dai porti d'imbarco.

Averdo così giudicato, il Collegio ~~si è ad-~~
venuto alla determinazione del danno
per il mancato adempimento dei seguenti
contratti: primo (mele), secondo e quarto (aglio).

Il Collegio esaminato ~~i~~ ~~dati~~ ~~di~~ ~~gli~~ ~~elementi~~ ^{nessi}
a sua disposizione, e giudicando de bono et aequo
~~che~~ ~~il~~ ~~mancato~~ ~~adempimento~~ ~~dei~~ ~~contratti~~
che il mancato ^{a maggioranza} ~~adempimento~~ ~~dei~~ ~~contratti~~ ~~si~~ ~~rischi~~
aggravi ^{alquanto sopra} ~~appena~~ ~~sopra~~ ~~il~~ ~~valore~~ ~~del~~ ~~mele~~ ~~per~~
cento ~~del~~ ~~valore~~ della merce.

Poiché i 60.000 chilogrammi di mele, venduti
a £ 2,20 al ~~chilogramma~~ ~~chilogramma~~, sarebbero costati
£ al compratore £ 132.000; il suo mancato
luoro viene fissato in £ 70.000

Poiché i 40.000 chilogrammi di aglio, venduti ^{in media}
a £ 1,325 al chilogramma, sarebbero costati al
compratore £ 53.000, il suo mancato luoro

6

Il Collegio, esaminati gli elementi messi
a sua disposizione, e giudicando de
bono et aequo, ha ritenuto a maggior
ranga ^{seguenti prezzi}, come quelli ai quali si presume che ^{le Dite}
~~le Dite~~ ~~compratrici~~ avrebbero potuto, in quell'epoca
^{sul mercato di Milano} vendere la merce acquistata, ~~per~~
~~seguenti~~ per le mele $\text{£ } 3,35$ al
chilogramma, per l'aglio $\text{£ } 2$ al chilogramma.

Poiché i 60.000 chilogrammi di mele costavano
alle compratrici alla stazione di Milano, $\text{£ } 2,20$
il chilogramma, e il ^{prezzo} prezzo di vendita
si è ~~determinato~~ ^{stabilito} in $\text{£ } 3,35$, il mancato
lucro è di $\text{£ } 1,15$ il chilogramma e così in
complesso $\text{£ } 69.000$

Poiché i 40.000 chilogrammi di aglio costavano
alle compratrici, alla stazione di Milano, $\text{£ } 1,30$
e $\text{£ } 1,35$ il chilogramma, lordo per netto, e
il ^{prezzo} prezzo di vendita si è stabilito in $\text{£ } 2$, il
mancato lucro è di $\text{£ } 0,70$ il chilogramma
e così in complesso $\text{£ } 28.000$.

Sommando le due cifre si ha dunque, un
danno da risarcire di $\text{£ } 97.000$
La restituzione degli anticipi e di regola
non ha mai formato oggetto di contestazione
fra le parti.

risarcimento fissato in £ 28.000.

~~Costi in cui si è compreso il risarcimento del~~
~~damno in cui è stato fatto in £ 98.000.~~
Per la parziale soccombenza della Rappresentanza Commerciale
e per le spese del presente arbitrato si faranno
carico per due terzi alla Rappresentanza
stessa e per un terzo alla Ditta Falceardi-Ferraro-Frossi.

Per questi motivi
il Collegio Arbitrale, udite le parti e i testi
indicati dalle parti stesse, respinta ogni diversa
istanza d'eccezione;

1° Condanna risoluta per inadempimento della
Rappresentanza Commerciale della ~~R.~~ V. R. S. S.
i contratti 2 gennaio, 28 gennaio 21 febbraio
22 febbraio 1929 ~~con~~ ^{da essa Rappresentanza} stipulati con le Ditte
Falceardi Mario e Ferraro e Frossi;

2° Condanna la predetta Rappresentanza alla
restituzione degli anticipi versati dalle compratrici
e che ammontano a £ 13000 nel primo contratto
a £ 2600 nel secondo, a £ 10.000 nel
terzo, a £ 3000 nel quarto, insieme con
l'interesse del . . . dal giorno di ogni singolo
versamento a quello della restituzione.

3° Condanna la predetta Rappresentanza a
risarcire il danno alle predette Ditte, danno
che si determina in £ 98.000.

4. Dove a carico, per due terzi
dalla Rappresentanza Commerciale e
per un terzo delle predette ditte, le
spese del presente arbitrato e ~~che si~~
~~liquidassero~~ ~~£ 15.000~~ ~~comprando~~ e cioè il
agli arbitri che si liquidano in
£ 15.000⁴ e le spese per le varie
registrazioni compresa quella della
presente sentenza. ~~Posto a carico~~
di ciascuna parte ~~le~~ ^{sopporta le} spese della
propria assistenza e difesa.
L'arbitrato è stato deciso in Milano, ~~il~~
~~in~~ in Via Bighi N. 19, il giorno
21 di novembre 1929 VIII

9. ~~Le~~ ^{Attribuire} le spese del presente arbitrato
per due terzi alla Rappresentanza Commerciale
e per un terzo alle due D^{te} predette
liquidando in $\text{f. } 15,000$ il compenso
agli arbitri e liquidando . . .

SENTENZA ARBITRALE

NELLE VERTEENZE INSORTE

Fra

Le Ditte ~~≡~~ "Zaccardi Mario" con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante Sig. MARIO ZACCARDI, e "Ferraro-Rossi" pure con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante Sig. PAOLO ROSSI, attrici, rappresentate ~~ex Milano~~ e difese dall'avv. GIOVANNI PEREGO, la Rappresentanza e Commerciale della U.R.S.S. in Italia con sede in Milano in persona del suo legale rappresentante Sig. Dott. Sergio Maj, convenuta.

FATTO

Fra la Rappresentanza Commerciale in Italia U.R.S.S. e le Ditte MARIO ZACCARDI e FERRARO-ROSSI si conclusero, nei primi mesi del corr. anno, i seguenti quattro contratti:

I^a contratto 2 gennaio 1929 con cui la Rappresentanza Commerciale vendette alle predette Ditte Quintale 600 di mele di determinate specie, consegna per metà ~~entro~~ il ~~gennaio~~ gennaio 1929 e per l'altra metà entro il febbraio 1929;

II^a= contratto 28 gennaio 1929 con cui la predetta Rappresentanza ~~ven~~ dette alle predette Ditte Tonnellate 20 di aglio, marce sana, ~~ap~~ per campione, consegna fine febbraio 1929;

III^a= contratto 21 febbraio 1929 con cui la detta Rappresentanza vendet te 2000 casse di mele di varia specie, consegna entro il marzo 1929;

IV^a= contratto 22 febbraio 1929 con cui la Rappresentanza vendette 3 vagoni, riducibili a 2 vagoni (20 tonnellate) ^{di} aglio, consegna entro marzo 1929.

Della merce stabilita in questi contratti soltanto l'aglio del secondo contratto ^χ giunse, sebbene fuori termine, a Milano. Ma le Ditte compratrici, esaminatolo nei magazzini doganali, ^{lo} ritennero inaccettabile.

Le mele dei contratti primo e terzo e l'aglio ^fdel quarto non giunsero nei termini stabiliti, e le compratrici, con lettera 23 marzo, dichiarar^o
~~no~~ di non accettarle fuori termine.

Poichè i quattro contratti contenevano ^{la} clausola arbitrale, con compromesso registrato a Milano il 25 luglio 1929,

Vol. 3285 n. 10327, si riferiva al Giudizio di tre arbitri (On. avv. Comm. Alberto Redenti, On. Avv. Prof. Antonio Grassi e S. E. AVV. Ivanoe Benoni) la risoluzione delle questioni insorte di cui ai quesiti in quella scrittura contenuti. Il termine per decidere veniva poi modificato e stabilito nel 30 novembre 1929, con atto di proroga registrato a Milano il 24 ottobre 1929 Vol. 3295 N. 28946.

DIRITTO.

Il Collegio Arbitrale ha anzitutto portata la sua attenzione sul secondo contratto, ^{nel} quale è avvenuta, sebbene fuori termine, la consegna della merce alla compratrice.

Sta di fatto, e i testi interrogati lo hanno più o meno esplicitamente affermato, che l'aglio non era conforme al contratto. Per questo pare al Collegio che non sia il caso di addentrarsi nelle indagini sullo stato di fermentazione della merce, bastando, per dichiarare l'inadempienza della venditrice e ^{la} sua responsabilità per ^{il} danno, il fatto ascritto che ~~essendo~~ l'aglio era dissimile dalle prescrizioni del contratto.

Per i contratti primo, terzo e quarto, è pacifico che la merce non è giunta nel termine contrattuale: L'inadempienza della venditrice è dunque indiscutibile, e deve essere esaminata se essa sia stata impedita di dare ciò ^{a cui} si era obbligata in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito, e ciò ai fini del risarcimento del danno (art. 1226 Cod. Civ.)

La Rappresentanza Commerciale ha insistito nella dimostrazione che le mele dovevano giungere per via mare, e che gli eccezionali ghiacci che hanno bloccati i porti del Mar Nero hanno costituito quell'evento irresistibile nel quale si sostanzia la forza maggiore.

Il Collegio osserva anzitutto ^{che} l'aglio, di cui al quarto contratto, doveva giungere via terra, ^{per terra} poi era giunto l'aglio del secondo contratto, dimostrando così che la via mare non era per questa merce né necessaria, né forse conveniente. Perciò il Collegio ritiene di escludere senz'altro la venditrice dai benefici dell'art. 1226 Cod. Civ. per quanto riguarda il quarto contratto.

Restano i due contratti primo e terzo. Il Collegio, esaminati gli atti e documenti prodotti dalle parti, e tenuto conto delle deposizioni dei testi: I^a - ha ritenuto unanimemente che ⁱ ghiacci eccezionali, che per molta parte del febbraio e nella prima metà del marzo impedirono la navigazione dai porti di Odessa e di Sebastopoli, giustificano ^{la} mancata consegna a fine marzo ^{del} ^{mele} del terzo contratto;

II^a - ha ritenuto a maggioranza che il ^{primo} contratto si potesse eseguire ad onta dei freddi, potendosi, nel mese di gennaio e ancora ai primi di febbraio, inviare anche per via mare le mele vendute, tanto più che la condiscendenza del compratore ad accettarle tutte insieme alla fine di febbraio avrebbe dovuto indurre la Rappresentanza, già in mora per la consegna della

così come si indica dalla parola contrattuali tra ragioni, indicanti a due ragioni

prima metà, ad affrettarne la partenza dal porto d'imbarco.

Avenio così giudicato, il Collegio è addivenuto alla determinazione del danno ~~per~~ il mancato adempimento dei seguenti contratti; primo (mele), secondo e quarto (aglio).

Il Collegio, esaminati gli elementi messi a sua disposizione, e giudicando de bono et aequo, ha ~~stabilito~~ ^{stabilito} a maggioranza i seguenti prezzi, come quelli ai quali si presume che le Ditte compratrici avrebbero potuto, in quell'epoca sul mercato di Milano, vendere la merce acquistata; * per le mele L. 3,35 il chilogramma, per l'aglio L. 2, ~~il~~ chilogramma.

Poichè 60000 chilogrammi di mele costavano alle compratrici alla stazione di Milano L. 2,20 il chilogramma, e il presunto prezzo di vendita si è ~~stabilito~~ ^{stabilito} in L. 3,35, ~~il mancato lucro risulta di L. 1,15 il chilogramma e così in complesso L. 69.000.~~ ^{il mancato lucro risulta di L. 1,15 il chilogramma e così in complesso L. 69.000.}

Poichè i 40.000 chilogrammi di aglio costavano alle compratrici, alla stazione di Milano, L. 1,30 e L. 1,35 ~~il~~ chilogramma, lordo per netto, e il presunto prezzo di vendita si è stabilito in L. 2, il mancato lucro ~~risulta~~ ^{risulta} di L. 0,70 ~~il~~ chilogramma e così in complesso ~~L. 28.000.~~ ^{L. 28.000.}

Sommando le due cifre si ha dunque, un danno da risarcire di L. 97.000.

La restituzione degli anticipi ^{con i relativi interessi maturati} è di regola, ~~ma~~ ^{ha} né mai formato oggetto di contestazione fra le parti.

Per la parziale soccombenza della Rappresentanza Commerciale le spese del presente arbitrato faranno carico per due terzi alla Rappresentanza stessa e per un terzo alle Ditte ZACCARDI-FERRARO ROSSI.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio Arbitrale, udite le parti e i testi indicati dalle parti stesse, reietta ogni diversa istanza ad eccezione:

I° Dichiaro risolti per inadempienza della Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. ^{in Italia} (i contratti 2 gennaio, 28 gennaio, 21 febbraio 22 febbraio 1929 stipulati da essa Rappresentanza con le Ditte ZACCARDI

MARIO E FERRARO-ROSSI:

II° = Condanna la predetta Rappresentanza alla ^{immediata} restituzione degli antici pi versati dalle compratrici e che assommano a L. 13.000 per il primo contratto, a L. 2600 per il secondo, a L. 10.000 per il terzo; a L. 3000 per il quarto, insieme con l'interesse del 5 per cento dal giorno di ogni singolo versamento a quello della restituzione.

III° = Condanna la predetta Rappresentanza a risarcire il danno alle predette Ditte, danno che si ^{It} liquida in L. 97.000.

IV° = Pone a carico, per due terzi ^{alle} ~~alla~~ Rappresentanza Commerciale e per ^{un} ~~un~~ ^{terzo alle} ~~alle~~ predette Ditte, le spese del presente arbitrato, e cioè il compenso agli arbitri, che si liquida in L. 15.000, ^e ~~e~~ spese per le varie registra zioni compresa quella della presente sentenza.

Ciascuna parte sopporta ^{le} ~~le~~ spese della propria assistenza e difesa.

Così deciso in Milano, in via Bigli n. 19; il giorno 21 di novembre 1929 anno VIII°

Consiglio Provinciale dell'Economia

di Milano

Milano, 23 settembre 1929 (VII)

№. 31062 Pe.v.

Risposta Lett.

Preg.mo signore,

Con riferimento alla lettera in data 14 corrente, mi prego trascrivere qui di seguito i prezzi all'ingrosso dell'aglio secco e delle mele ranette risultanti dai Bollettini del mercato frutta e verdura pubblicati dal Comune di Milano nei giorni sottoindicati:

	<u>Aglio secco</u>		<u>Mele ranette</u>	
	al Kg. L.		al Kg. L.	
1 febbraio 1929	1.==	1,80	2,50	6.==
1 marzo	"	1,80 2,20	2,50	6.==
31 marzo	"	1,70 3.==	2,50	7.==

Con osservanza,

p. Il Presidente



Preg.mo signore
sig. avv. Alberto Redenti

Milano

per la R. C. M. R. L. S.

23 Settembre 1929 VII°

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA

di Milano

Preg.mo Signore

Con riferimento alla lettera in data 14 corrente, mi prego trascrivere qui di seguito i prezzi all'ingrosso dell'aglio secco e delle mele ranette risultanti dai Bollettini del mercato frutta e verdura pubblicati dal Comune di Milano nei giorni sottoindicati:

	Aglio secco al Kg		Mele ranette al kg.	
1 febr. 1929	1.==	1.80	2.50	6.==
1 marzo	'	1.80	2.50	6.==
31 "	'	1.70	2.50	7.==

Con osservanza

p. Il Presidente
F.to Comi

Redenti

Milano (103), li 14/10/1929 19

Via Bigli, 19

TELEFONI: 7195-7684

Del Corno

Sani Porego

Egregio Sig. Avv. Gino Bironi


C. I. TOTA'

Caro Bironi,

Zaccardi - Delegazione Russa

Ti ritorno i fascicoli nella causa di
cui sopra.-

Cordialissimi saluti



allegati

Telegrammi: Redenti - Milano

Copia
trasmissione



FONOGRAMMA

Copia da non
trasmettersi.

Mod. 11 Telegrammi - Ediz. 1914.
Circuito al quale si deve fare
l'incollatura del telegramma

Indicazioni di urgenza

UFFICIO DI
TELEGRAMMA

Il governo non assume alcuna responsabilità civile la conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in tutto per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario, devono essere compilate dal mittente.
Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito a 192 ore per circuito N°
all'Ufficio di Trasmissione

QUALITÀ	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM. PROVA	DATA DELLA PRESENTAZIONE	TRASMETTENTE
			307	7/11/29	

SUA ECC. BONONI CORSO UMBERTO PRIMO 184 ROMA

INDICAZIONI EVENTUALI TASSATE

DESTINATARIO

DESTINAZIONE PROVE ARBITRATO ZACCARDI FISSATE PER MARTEDI MATTINA OSSEQUI

TESTO BIRONDI

72841 ORE 16/45/CR 7/11/29

16 45

Cognome, nome e domicilio del mittente:

VEDANSI A TERGO AVVERTENZE IMPORTANTISSIME.

Chi è correposta della posta paga e si fa pagare meriti postali, che costano, per qualunque somma, solo 10 centesimi.

AVVERTENZE

1. — L'indirizzo, quando non è in forma convenuta od abbreviata, deve indicare l'indirizzo o un ente collettivo riconosciuto, e deve contenere tutte le indicazioni necessarie, perchè la consegna del telegramma a destinazione possa farsi con sicurezza e senza bisogno di ricerche o domande di chiarimenti. — A tal uopo deve comprendere, per le grandi città la indicazione della via e del numero di abitazione, o in mancanza di queste indicazioni, quella della professione del destinatario od altra notizia atta a renderlo reperibile, e per le piccole città il nome del destinatario che, ove possibilmente accompagnato da un'indicazione complementare atta a servir di guida all'ufficio di arrivo in caso di alterazione del nome proprio. Il mittente deve tener conto che dalle ore 23 alle 4 gli uffici telegrafici con orario permanente o prolungato sino alla mezzanotte, salvo casi speciali, non eseguono il recapito dei telegrammi in arrivo se nell'indirizzo non è compresa la indicazione eventuale: *Notte* e non è specificato il paese al quale abita il destinatario.

Le indicazioni dell'indirizzo riguardanti il recapito debbono essere scritte in francese o nella lingua del paese di destinazione. — Per la corrispondenza internazionale, l'indirizzo dello Stato o della suddivisione territoriale dove è il luogo di destinazione, è obbligatorio quando il nome dell'ufficio telegrafico destinatario non è ancora pubblicato nella *Nomenclatura di Berna* o negli *Annessi* relativi. Per la corrispondenza interna è obbligatoria l'indicazione della provincia o del circondario in cui trovasi la località di destinazione, quando il nome dell'ufficio telegrafico destinatario non è ancora pubblicato nella *Guida indice degli Uffici telegrafici e telefonici* o nell'*Indicatore postale telegrafico*. — In ogni caso il mittente sopporta le conseguenze dell'insufficienza d'irregolarità dell'indirizzo. Se il telegramma deve essere recapitato per posta o per espresso, il nome della località ove trovasi il destinatario deve precedere sempre il nome dell'ufficio telegrafico di destinazione, da scrivere per ultimo nell'indirizzo.

2. — Al nome del destinatario si devono precedere le indicazioni eventuali che secondo i casi sono le seguenti:

Urgente, oppure = *D* =; *Richiesta pagata x parole*, oppure = *RP x* =; *Richiesta pagata urgente x parole*, oppure = *RPD x* =; *Telegramma collimato*, oppure = *TC* =; *Atteso di ricevimento telegrafico*, oppure = *PC* =; *Avviso di ricevimento telegrafico urgente*, oppure = *PCD* =; *Avviso di ricevimento postale*, oppure = *PCP* =; *Far proseguire*, oppure = *FS* =; *Posta, Posta raccomandata*, oppure = *PR* =; *Espresso*, *Espresso facoltativo*, oppure = *XP* =; *Espresso, pagato x*, oppure = *XP x* =; *Espresso pagato telegrafo* (cioè con avviso telegrafico della spesa occorsa), oppure = *XPT* =; *Espresso pagato posta* (cioè con avviso per posta della spesa occorsa), oppure = *XPP* =; *Aperto, Mani propria*, oppure = *MP* =; *Giorno* (cioè da recapitarsi nelle ore del giorno), *Notte* (cioè da recapitarsi in qualunque ora di notte); *Fermo telegrafo*, oppure = *TR* =; *Fermo posta*, oppure = *GP* =; *Fermo posta raccomandata*, oppure = *GPR* =; *x Indirizzi*, oppure = *TM x* =; *Comunicare tutti indirizzi*, oppure = *CTA* =. Nel servizio interno è ammessa anche l'indicazione eventuale: *Far proseguire pagato*, oppure = *FSF* =.

Le predette indicazioni eventuali, se espresse colle formole abbreviate, debbono essere messe fra due doppie linee, e costano per una parola ciascuna, qualunque sia il numero dei segni letterali e numerici di cui sono formate.

Nella corrispondenza internazionale (salvo con la Svizzera), quando non sono scritte con le formole abbreviate debbono essere scritte in francese.

Ricchetti
1^o Leg. Tribunale
TELEGRAMMA

Nella 1^a dovuta al fattorino per recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una ricezione.



N. B. Primo tempo da pagare

- ECCELLENZA BONOMI CORSO UMBERTO 184 ROMA

1. Devono essere sempre allegati i tagli
 Le buste ricevute in tutto per essere
 Il destinatario è invitato a firmare la
 carta di debito e restituirla in caso di ritardo



19-21

di cui indicarsi, e appostato

Se un telegramma sul territorio corrispondente al tempo
 della sua ricezione, e per telegrafici italiani e stranieri
 può essere di seguito da una stazione al tempo
 Per telegrammi esteri in carattere romano, il primo ma-
 scello dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del
 telegramma, e secondo quello delle parole, gli altri "scatoli",
 l'ora e minuti della presentazione.

Ricevuto il 29 1922 ore

Fel. Civanti N. 100

Ricevuto

QUALIFICA	INDICAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

- 1210 MILANO 19099 13 25 16/35

17.20

- PRESIDENZA ARBITRATO CON REDENTI AFFIDATALE CORDIALMENTE - BIRONDI -

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

Avv. Alberto Redenti

Milano (103), li 26/10/1929 VII° 19

Via Bigli, 19

TELEFONI: 7105-7104

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego

Egregio sig. avv. Gino Birondi

C I T T A'

Zaccardi - Delegazione U.R.S.S. in Italia.-

Ti trasmetto: a) il compromesso arbitrale - b) il verbale di accettazione dell'incarico da parte degli Arbitri e di costituzione del Collegio arbitrale; c) il verbale di proroga del termine alla presentazione del lodo, affinché li possa conservare negli atti.

Cordialmente



allegati

Telegrammi, Redenti e Milano

1
Studio Avvocato Redentini
Milano



RACCOMANDATA

A. S. C. Franco Bonanni

Roma
Viale Umberto I° (Palazzo
Mariani)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Milano 8/10/329

Caro Ivanoe

A proposito dell'arbitrato Luccardi-Ferrero-Rossi
L'avv. on. Pedemonte mi scrive -
- « Io sono in questo mese assai preso da mol-
teplici impegni, ma potrei disporre, se a
tempo conveniente, dei giorni 14-15 e 16 con per
me sedute. Ho scritto, oggi stesso di conformita
a S. Ecc. l'avv. Ivanoe Bonomi, e attendo risposte » -
Per me, questi giorni sopra indicati andrebbero
bene: ti sarei grato se anche tu potessi accettarli.
In caso di modifiche ti avverto che io sarò in
pegnato per una causa, fuori di Milano, dal
17 a tutto il 19 corrente -

Io e Maria speriamo che Sofia ti sera
rimessa in salute, ed inviamo auguri.

A te una affettuosa lettera di me

Am
Antonio



ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
 С. С. С. Р. в ИТАЛИИ
 RAPPRESENTANZA IN ITALIA
 PER IL COMMERCIO ESTERO DELL' U. R. S. S.
 MILANO

МИЛАН, Децембре 1929
 CORSO ITALIA 3, Corso Venezia, 61
 TELEFONI 87-989 84-528

RACC. TA A MANO

S. E.

AVV. ON. IVANOE BONOMI

presso lo Studio dell'

AVV. GINO BIRONDI

N. 1152-44

(ссылаться при ответе)
 (da citare nella risposta)

MILANO
 Via Palestro, 12

In base alla sentenza arbitrale 21 Novembre 1929, ci preghiamo completare il nostro versamento per il Collegio Arbitrale da Lei presieduto, a mezzo dell'accluso chèque N° 819028 per la somma di Lit. 5.500, = su la Banca Nazionale di Credito.

In attesa di riscontro per la formalità e coi più distinti saluti

RAPPRESENTANZA IN ITALIA
 PER IL COMMERCIO ESTERO DELLA U. R. S. S.

S. May

Allegato 1 chèque di
L. 5500, =

8.

*no risposta
 16 dicembre 1929*

Адрес для телегр.: } Wareschong - Milano
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФИЧЕСКИЙ АДРЕС }

Avv. Alberto Redenti

Milano (103), li 5/10/29 19

Via Bigli, 19

TELEFONI: 71015-71014

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego

Pass. a mano

Egr. Signor avv. Gino Birondi

Milano

Arbitrato Zaccardi - Ferraro Rossi - Delegazione URSS

Trasmetto, nel termine concordato con l'On. Prof. Graziadei la seconda ed ultima memoria difensiva nell'interesse della mia rappresentata, in originale e copia per l'avversario, mentre restituisco i fascicoli gentilmente messi a disposizione.

La fase istruttoria è così chiusa e non resta che attendere il responso dei signori Arbitri.

Ti prego rimettermi la copia della memoria avversa; se prodotta, ed assicurarmi, che nuove produzioni, come non dubito, non siano state fatte ex adverso.

Con cordiali saluti

Redenti

Telegrammi: Redenti - Milano

Avv. Alberto Redenti

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego

Milano (03), li 20/12/929 VI11° 19

Via Bigli, 19

TELEFONI: 71915-71604

A S.E. l'avv. Ivanoe Bonomi

Corso Umberto 1° n.184

R O M A

Eccellenza,

Zaccardi - Ferraro Rossi - Deleghazione Russa.-

Lo studio ha avuto la pregiata Sua l8 corr. con allegato vaglia sulla Banca d'Italia n.810.097 dell'importo di L.1750 a saldo delle competenze dovute al Coarbitro On. Alberto Redenti.

Lo studio, mentre La ringrazia dell'invio effettuato, Le da con la presente regolare ricevuta.

Coi sensi del più devoto ossequio

Seconda MEMORIA

per la RAPPRESENTANZA COMMERCIALE U.R.S.S.

nel Giudizio Arbitrale

fra queste e la Ditta ZACCARDI - FERRARO

Seguiremo la Ia. Memoria avversaria nell'ordine
stesso da essa dato alla materia.

I.

Pretesa inadempienza della RAPPRESENTANZA

COMMERCIALE U.R.S.S. relativamente alla

sanità delle partite di 20 tonnellate di

aglio.

La parte avversaria insiste specialmente sul fatto che l'aglio non sarebbe stato sano: vi insiste tanto che le altre asserite differenze dalla qualità contrattuale sono da essa medesima poste in non cale. "Soprattutto l'aglio non era sano, in quanto era in istato di avanzata putrefazione" (pag. 17, Ia. Memoria) "La partite di aglio.....differiva..... dal quid promissum, specialmente per non essere sano, ma in istato di avanzata putrefazione".

E poichè nel primo dei quesiti da noi sottoposti agli Ecc.mi Arbitri si parlava di perizie che avrebbe provato il contrario, gli avversari non mancano di insinuare - con sistemi di cui lasciamo loro tutta la responsabilità - che la merce esaminata

" può anche non essere stata quella rifiutata "

La verità dei fatti è già stata ristabilita della vostra Is. Memoria e dal documento N° VII ad essa allegato. Quella che nel nostro primo quesito abbiamo chiamato con termine generico "perizia" era la dichiarazione di "nulla osta" all'importazione, da parte del R. Delegato Fitopatologico.

Per quanto riguarda lo stato sano e non fermentato della merce, tale Delegato veniva appunto a funzionare come un perito che "verificasse" la condizione delle cose vendute (art. 71 Cod. Comm.). Con questo in meglio, rispetto all'art. 71: che la sua autorità non derivava dalla scelta casuale e tal volta affrettata, del Giudice, ma da una funzione continuativa e specializzata, la cui indiscutibile competenza tecnica era il frutto di una organizzazione preconstituita.

E' dopo ciò assurdo il ragionamento che tenta l'avversario, secondo il quale, il fatto che la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. si è tenuta i documenti doganali della merce rifiutata della Zaccardi-Ferraro, costituirebbe la migliore confessione del preteso torto della Rappresentanza medesima. A parte la circostanza che la Rappresentanza aveva bisogno di conservare quei documenti per potere, do-

po la mancata accettazione della Zaccardi-Ferraro, utilizzare altrimenti la merce; come poteva la Rappresentanza stessa riconoscere, sia pure implicitamente, la fondatezza delle proteste della compratrice sulla sanità della merce, una volta che essa con una data necessariamente anteriore alle proteste medesime, aveva già ottenuto da parte del R. Delegato Fitopatologico, il "nulla osta" per l'importazione: e cioè la dichiarazione della perfetta "sanità" e della nessuna "fermentazione" della merce? Le insinuazioni avversarie partono dal presupposto che la "perizia" di cui al nostro primo quesito fosse posteriore al rifiuto dell'aglio da parte della Zaccardi-Ferraro. Essa invece, dovendo per il meccanismo stesso delle operazioni di importazione, precedere la visita della merce importata, gli era e gli è anteriore.

II.

La pretesa inadempienza della Rappresentanza
Commerciale U.R.S.S. relativamente ai 300
quintali di pele da consegnarsi entro il
gennaio 1929.

Abbiamo accennato nel nostro quesito II, ed abbiamo poi più largamente esposto nella nostra Ia. Memoria come sia avvenuto che la Zaccardi-Ferraro,

Seconda MEMORIA

per la RAPPRESENTANZA COMMERCIALE U.R.S.S.

nel Giudizio Arbitrale

fra queste e la Ditta ZACCARDI - FERRARO

Seguiremo la Ia. Memoria avversaria nell'ordine
stesso da essa dato alla materia.

I.

Pretesa inadempienza della RAPPRESENTANZA

COMMERCIALE U.R.S.S. relativamente alla

sanità delle partite di 20 tonnellate di

aglio.

La parte avversaria insiste specialmente sul fatto che l'aglio non sarebbe stato sano: vi insiste tanto che le altre asserite differenze dalla qualità contrattuale sono da essa medesima poste in non cale. "Soprattutto l'aglio non era sano, in quanto era in istato di avanzata putrefazione" (pag. 17, Ia. Memoria) "La partite di aglio.....differiva..... dal quid promissum, specialmente per non essere sano, ma in istato di avanzata putrefazione".

E poichè nel primo dei quesiti da noi sottoposti agli Ecc.mi Arbitri si parlava di perizie che avrebbe provato il contrario, gli avversari non mancano di insinuare - con sistemi di cui lasciamo loro tutta la responsabilità - che la merce esaminata

" può anche non essere stata quella rifiutata "

La verità dei fatti è già stata ristabilita della vostra Is. Memoria e dal documento N° VII ad essa allegato. Quella che nel nostro primo quesito abbiamo chiamato con termine generico "perizia" era la dichiarazione di "nulla osta" all'importazione, da parte del R. Delegato Fitopatologico.

Per quanto riguarda lo stato sano e non fermentato della merce, tale Delegato veniva appunto a funzionare come un perito che "verificasse" la condizione delle cose vendute (art. 71 Cod. Comm.). Con questo in meglio, rispetto all'art. 71: che la sua autorità non derivava dalla scelta casuale e tal volta affrettata, del Giudice, ma da una funzione continuativa e specializzata, la cui indiscutibile competenza tecnica era il frutto di una organizzazione preconstituita.

E' dopo ciò assurdo il ragionamento che tenta l'avversario, secondo il quale, il fatto che la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. si è tenuta i documenti doganali della merce rifiutata della Zaccardi-Ferraro, costituirebbe la migliore confessione del preteso torto della Rappresentanza medesima. A parte la circostanza che la Rappresentanza aveva bisogno di conservare quei documenti per potere, do-

po la mancata accettazione della Zaccardi-Ferraro, utilizzare altrimenti la merce; come poteva la Rappresentanza stessa riconoscere, sia pure implicitamente, la fondatezza delle proteste della compratrice sulla sanità della merce, una volta che essa con una data necessariamente anteriore alle proteste medesime, aveva già ottenuto da parte del R. Delegato Fitopatologico, il "nulla osta" per l'importazione: e cioè la dichiarazione della perfetta "sanità" e della nessuna "fermentazione" della merce? Le insinuazioni avversarie partono dal presupposto che la "perizia" di cui al nostro primo quesito fosse posteriore al rifiuto dell'aglio da parte della Zaccardi-Ferraro. Essa invece, dovendo per il meccanismo stesso delle operazioni di importazione, precedere la visita della merce importata, gli era e gli è anteriore.

II.

La pretesa inadempienza della Rappresentanza
Commerciale U.R.S.S. relativamente ai 300
quintali di pele da consegnarsi entro il
gennaio 1929.

Abbiamo accennato nel nostro quesito II, ed abbiamo poi più largamente esposto nella nostra Ia. Memoria come sia avvenuto che la Zaccardi-Ferraro,

a proposito del contratto 2 Gennaio 1929, accettasse che i primi 300 quintali di mele - i quali inizialmente avrebbero dovuto essere consegnati entro il gennaio 1929 - venissero spediti insieme agli altri 300 da consegnarsi entro il febbraio successivo.

La Memoria avversaria, non solo nega l'esistenza di questo rinvio consensuale, ma, per combattere la nostra affermazione, ha il pessimo gusto di adoperare due volte l'aggettivo "falso". - Non prenderemo in considerazione tali deplorabili parole, dovute evidentemente ad un eccesso polemico, e ciò solo per non incomodare gli Eec.mi Arbitri con una formale domanda di cancellazione delle parole stesse.

La verità della nostra asserzione risulta anzitutto dal contegno stesso della Zaccardi-Ferraro. Come abbiamo già osservato alla pag. 6-7 della nostra Ia. Memoria, la lettera 23 marzo della Zaccardi-Ferraro non parla più dei due diversi termini di tempo in cui i 600 quintali di mele del contratto 2 gennaio 1929 avrebbero dovuto essere consegnati. Essa tratta questi 600 quintali come una partita da consegnarsi totalmente in un nuovo termine unico. Il che essa non avrebbe potuto fare se non avesse precedentemente consentito alla proroga per la consegna dei primi 300 quintali.

V'ha di più. Se non vi fosse stata la proroga consensuale di cui parliamo, la Rappresentanza sarebbe incorsa - per ciò che riguarda i primi 300 quintali - in una inadempienza assoluta sino della fine del gennaio 1929. Come si spiegherebbe allora che, malgrado una inadempienza così insanabile, la Zaccardi-Ferrero stipulasse volla Rappresentanza un terzo contratto - e proprio ancora per mele - il 21 febbraio 1929 ?

Comunque sciogliamo le riserve fatte al termine della nostra Is. Memoria, e chiediamo agli Ecc. Arbitri che vogliano su questo punto ammettere la testimonianza del Signor Davide Scispiro fu Zaccaris, Castel Morrone 20 - Milano.- Egli fu l'intermediario fra la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. e la Zaccardi-Ferrero. Dica egli se non sia vero quanto abbiamo affermato ed affermiamo in punto all'avvenuta proroga consensuale.

III.

Inadempienza della Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. per ciò che riguarda il nuovo termine unico di consegna dei 600 quintali di mele, ed il termine di consegna così delle 2000 ulteriori casse di mele come dei due vagoni di aglio.

a proposito del contratto 2 Gennaio 1929, accettasse che i primi 300 quintali di mele - i quali inizialmente avrebbero dovuto essere consegnati entro il gennaio 1929 - venissero spediti insieme agli altri 300 da consegnarsi entro il febbraio successivo.

La Memoria avversaria, non solo nega l'esistenza di questo rinvio consensuale, ma, per combattere la nostra affermazione, ha il pessimo gusto di adoperare due volte l'aggettivo "falso". - Non prenderemo in considerazione tali deplorabili parole, dovute evidentemente ad un eccesso polemico, e ciò solo per non incomodare gli Ee. mi Arbitri con una formale domanda di cancellazione delle parole stesse.

La verità della nostra asserzione risulta anzitutto dal contegno stesso della Zaccardi-Ferraro. Come abbiamo già osservato alla pag. 6-7 della nostra Ia. Memoria, la lettera 23 marzo della Zaccardi-Ferraro non parla più dei due diversi termini di tempo in cui i 600 quintali di mele del contratto 2 gennaio 1929 avrebbero dovuto essere consegnati. Essa tratta questi 600 quintali come una partita da consegnarsi totalmente in un nuovo termine unico. Il che essa non avrebbe potuto fare se non avesse precedentemente consentito alla proroga per la consegna dei primi 300 quintali.

V'ha di più. Se non vi fosse stata la proroga consensuale di cui parliamo, la Rappresentanza sarebbe incorsa - per ciò che riguarda i primi 300 quintali - in una inadempienza assoluta sino della fine del gennaio 1929. Come si spiegherebbe allora che, malgrado una inadempienza così insanabile, la Zaccardi-Ferrero stipulasse volla Rappresentanza un terzo contratto - e proprio ancora per mele - il 21 febbraio 1929 ?

Comunque sciogliamo le riserve fatte al termine della nostra Is. Memoria, e chiediamo agli Ecc. Arbitri che vogliano su questo punto ammettere la testimonianza del Signor Davide Scispiro fu Zaccaris, Castel Morrone 20 - Milano.- Egli fu l'intermediario fra la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. e la Zaccardi-Ferrero. Dica egli se non sia vero quanto abbiamo affermato ed affermiamo in punto all'avvenuta proroga consensuale.

III.

Inadempienza della Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. per ciò che riguarda il nuovo termine unico di consegna dei 600 quintali di mele, ed il termine di consegna così delle 2000 ulteriori casse di mele come dei due vagoni di aglio.

Gli argomenti della Ia. Memoria avversaria sono in parte di fatto, ed in parte giuridici.

- A. -

Cominciamo dagli argomenti di fatto.

a)

A pagina 31 e 34-35 della sua Ia. Memoria il nostro contraddittore sostiene che le merci promesse dalla Rappresentanza potevano arrivare anche per tutt'altre vie che per il Mar Nero; e più precisamente per la via eris (sic) e per la via terre-mare. Quanto alla seconda egli suggerisce la linea : Leningrado-Amburgo-Genova, con relativo trasbordo ad Amburgo.

Non ci dilungheremo sullavia eris.

Malgrado i meravigliosi progressi dell'aviazione, i voli di migliaia di quintali di mele a mezzo di aeroplani o dirigibili appaiono ancora..... un po' troppo futuristi. Non solo il trasporto, con tale mezzo, di grosse partite di merci, non è per ora possibile, ma si intuisce facilmente che, anche quando lo divenisse, esso resterebbe riservato alle merci che unissero il duplice requisito del massimo valore e del minimo peso. Le mele non sono e non saranno mai una merce così nobile, da poter aspirare anche allora.... alla aviazione.

Resta la via Leningrado-Amburgo-Genova !

Chiunque conosce la U.R.S.S., sa che la parte della sua produzione agricola che è similare a quella italiana - le mele appartengono a tale genere - si ricava principalmente nelle regioni del Sud (Ucraina e Crimea): cioè in quelle zone che hanno un unico sbocco possibile verso il mare e verso l'Italia: il Mar Nero.

Quando si pensi che dalla Crimea a Leningrado intercedono oltre 1600 chilometri in linea retta e che da Leningrado a Genova il percorso per mare è pure lunghissimo, è facile intuire che il trasporto di grosse partite di mele per tale via è praticamente impossibile. Non c'è soltanto l'impossibilità fisica; c'è anche, nella realtà della vita, specie se commerciale, l'impossibilità economica. Non si può pretendere di stabilire una equivalenza astratta fra due vie, quando, in concreto, l'una importa una spesa di trasporto cento volte maggiore dell'altra. Del resto, il rimedio sarebbe stato peggio del male. Si accusa la Rappresentanza Commerciale della URSS di non aver fatto giungere le merci promesse entro la fine del marzo 1929; e nello stesso tempo le si indica come utile una via che, essendo infinitamente più lunga di quella normale, da essa preventivata, si

sarebbe in realtà risolta nel far giungere le merci stesse con un ritardo molto ma molto maggiore. Il che sarebbe stato tanto più grave, se si riletta come le mele, prodotto agricolo delicato, debbano sempre viaggiare per la via più breve, sotto pena, in caso contrario, di guastarsi irrimediabilmente.

b)

Nel nostro III quesito agli Ecc.mi Arbitri abbiamo affermato che tra le cause fortuite e di forza maggiore che si erano opposte al buon volere della Rappresentanza era stato " il fatto dei ghiacci eccezionali e della conseguente gravissima difficoltà di navigazione e di operazioni portuali, verificatisi nel Mar Nero durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo marzo ".

Coerentemente a questa impostazione, abbiamo allegato alla nostra Is. Memoria (documento N. VIII) il certificato del R. Console d'Italia in Odessa, attestante che fra gli stessi termini di tempo il mare nel porto di Odessa e per un buon tratto al largo fu ghiacciato, rendendo difficile la navigazione, ed enormi le operazioni portuali ".

Per cercare di smontare le nostre affermazioni, l'avversario considera indifferentemente qualsiasi punto e qualsiasi porto del Mar Nero. Ma è questo un

artificio che contravviene ai più elementari principi della geografia e della botanica.

Anzitutto il Mar Nero è vastissimo e comprende quindi svariati gradi di longitudine. La sua parte sud e sud-est, essendo più meridionale e più lontana dai venti gelati della pianura russa, non ghiaccia quasi mai. D'altronde il maggior numero dei porti sulla costa corrispondente appartengono alla Turchia. Il solo grande porto U.R.S.S. in tale zona è il porto di Batum, del quale appunto il nostro avversario parla assai spesso. Ma, per le ragioni già esposte, si tratta appunto di un porto le cui acque sono sottratte ai ghiacci invernali e che, d'altronde, è così lontano dai luoghi di produzione della merce di cui si discute, che il trasporto di questa per ferrovie fino a Batum, non solo sarebbe troppo lungo e costoso, ma creerebbe il pericolo della deteriorazione della merce stessa.

I porti del Mar Nero ai quali bisogna riferirsi, nel caso speciale, sono quelli che servono le regioni agricole della U.R.S.S. del sud e che stanno al Nord dello stesso mare: e cioè principalmente Sebastopoli ed Odessa.

c)
Prima di confutare la documentazione avversaria, completiamo la nostra.

Alleghiamo alla presente Memoria un primo fascicolo di 8 documenti, così in russo, come nella traduzione giurata. Fra essi esiste al N. V un certificato - colle firme debitamente legalizzate - del Commissariato per la Marina di Guerre; Riparto: Protezione dei navigli sul Mar Nero. Risulta da tale certificato che il porto di Odessa fu gelato dal 31 gennaio al 10 marzo 1929, e che il porto di Sebastopoli, oltre ad aver presentato, negli stessi termini di tempo, temperature freddissime (fino a 22 gradi centigradi sotto zero) ed essere stato gelato durante il febbraio ed il marzo, subì anche frequenti burrasche.

Inoltre la seconda parte del documento N. VI (certificato legalizzato dell'Agenzia di Sebastopoli della Marina Mercantile Sovietica) conferma, tra l'altro, che "coll'inizio del tempo burrascoso, il porto di Odessa gela"; che "nelle acque di Odessa si forma uno strato di ghiaccio che si estende per 100 miglia al largo"; che "le comunicazioni lungo la costa delle Crimea e del Caucaso con i vapori postali furono sospese" etc.

Per quanto l'attendibilità di documenti così ufficiali sia indiscutibile; per quanto il loro tenore coincida perfettamente con quello del certificato

20 Maggio 1929 = allegato alla nostra Is. Memoria =
del R. Consolo Italiano ad Odessa, tuttavia ci è
parso opportuno produrre anche alcuni numeri (X6)
del più diffuso fra i giornali d'Italia : "Il Cor-
riere della Sera".

Del numero 13 febbraio 1929 risulta che "il
freddo è senza precedenti in tutta Europa" e che tra
l'altro è gelata la laguna di Venezia. Da altre pa-
gine dello stesso numero si apprende che i porti
bulgari del Mar Nero = che pure si trovano più a sud
di quelli della costa della Crimea e dell'Ucraina =
sono gelati. Il numero del 16 febbraio 1929, mentre
conferma che "l'Europa centrale continua ad essere
paralizzata dal gelo ", contiene una intervista del
noto prof. Eredia, in cui la stagione eccezionale
in Italia è spiegata come un riflesso delle eccezio-
nali correnti gelate che spezzano la Scandinavia e
la Russia. Il numero 19 febbraio 1929 reca una cor-
rispondenza dalla Rumania, in cui si narrano le con-
tinue "disgrazie" che avvengono " nel Mar Nero a cau-
sa dei ghiacci e degli uredani ". Il numero 21 feb-
braio 1929 non solo descrive i pericoli corsi da un
altro vapore, e per giunta italiano, vicino a Costan-
za, ma conferma che " i porti di Costanza e di Odes-
sa " sono "completamente bloccati dai ghiacci".

Finalmente il numero 5 marzo 1929 annuncia che "dopo una breve tregua il maltempo imperversa nuovamente nel Mar Nero, dove numerose navi sono in pericolo"; che un piroscafo egiziano diretto ad Odessa "non potendo entrare nel porto bloccato dai ghiacci, si ancorò al largo", dove poi fu sorpreso ed imprigionato da nuovi congelamenti"; che "la barriera di ghiaccio formatasi davanti ad Odessa" abbracciava "una estensione di circa 20 chilometri".

Infine, sotto al N. XVI presentiamo una dichiarazione della Società Italiana di Navigazione "SITMAR" alla quale appartengono parecchi dei più importanti vapori che fanno servizi regolari dai porti italiani a quelli del Mar Nero.

Da esso risulta ancora una volta confermato la stagione eccezionale. "Il piroscafo ALBAHO partito da Genova il 25 gennaio u.s. non potè raggiungere Odessa, essendo il mare gelato per oltre 50 miglia" Per giungere soltanto a Novorossisk il detto vapore dovette impiegare un mese dal giorno della sua partenza da Genova (25 gennaio-25 febbraio). "Il piroscafo COSTANTINOPOLI, partito da Genova l' 8 febbraio, dovette limitare il viaggio fino a Costanza, il porto di Odessa essendo bloccato dai ghiacci"

a)

Esaminiamo ora la consistenza della documentazione avversaria.

La controparte ha presentato 3 certificati della Capitaneria del Porto di Genova, portanti un elenco di piroscafi che dal 1° gennaio al 27 marzo 1929 sarebbero andati o venuti da Genova verso o da porti del Mar Nero. Esso ha aggiunti anche parecchi numeri di due giornali commerciali, i quali confermerebbero i dati della Capitaneria del Porto di Genova.

Posta la coincidenza delle due fonti - coincidenza basata anche sul fatto che i giornali commerciali prendono le indicazioni del movimento del porto di Genova proprio dalla Capitaneria del Porto stesso - atteniamoci senz'altro, anche per il loro carattere più ufficiale, ai tre certificati predetti.

Premettiamo che i dati relativi al gennaio 1929 ed agli ultimi giorni del marzo dello stesso anno, non sono pertinenti alla causa. Fino dal suo 3° quesito agli Ecc.mi Arbitri questa Rappresentanza ha parlato "dei ghiacci eccezionali e della conseguente gravissima difficoltà di navigazione "... verificatisi nel Mar Nero durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo marzo.

Occorre dunque restare entro i limiti di tempo da noi documentati, e trascurare = perchè non influenti = tutti i piroscafi con data del gennaio 1929 o con data posteriore al 25 marzo stesso anno: e cioè il Bolsena, l'Albanés, l'Aster, il Dniepr, il Winslow, lo Schiaffino, il Sempre Avanti, l'Apollo, l'Iseo, il Pisacane, l'Albano, il Carpene, l'Inverarder.

Restano allora i seguenti altri vapori:

Arrivati a Genova dal Mar Nero secondo
la Capitaneria del Porto di Genova.

Vapore	COSTANTINOPOLI	= 3	Febbraio	'29	da	Odessa
"	LOUISIANA	= 4	"	'29	"	Batum
X	RUDSUTAK	= 11	"	'29	"	Sebastopo- li-Odessa
"	ROMAGNA	= 12	"	'29	da	Batum
"	FRUMZE	= 17	"	'29	da	Odessa
"	ALBANO	= 12	Marzo	'29	da	Odessa
"	RIVA LIGURE	= 19	"	'29	da	Novorossisk
"	DNIEPR	= 25	"	'29	da	Odessa

Partiti da Genova pel Mar Nero secondo

la Capitaneria del Porto di Genova.

Vapore	COSTANTINOPOLI	= 8	Febbraio	'29	per	Odessa
"	VESUVIO	= 9	"	'29	per	Nicolaieff
"	FRUMZE	= 18	"	'29	per	Odessa
"	ISEO	= 22	"	'29	per	Odessa

Vapore RIVA LIGURE = 22 Febbraio '29 per Novorossiak

" CHISLEWIST = 12 Marzo '29 per Mariupol

Ammettiamo per un momento che le indicazioni dei porti di partenza o di destinazione siano tutti esatti.

Selte subito agli occhi che per i bastimenti in arrivo v'è una completa interruzione del 17 febbraio al 12 marzo (quasi un mese), e per i bastimenti in partenza v'è un'altra sospensione quasi eguale del 22 febbraio al 12 Marzo. Queste interruzioni corrispondono proprio ai momenti dei massimi freddi e del gelo più intenso. Risulta infatti dai numeri del "Corriere della Sera" che abbiamo prodotto, come, se l'intero periodo eccezionale va dal 1° febbraio ad oltre il 15 marzo 1929, la parte più crude sia stata quella compresa fra il 10-15 febbraio ed il 12-15 marzo. La produzione avversaria che avrebbe voluto negare la realtà dei fatti da noi denunciati, giova invece a confermarla.

Abbiamo poi osservato più sopra che il Mar Nero gelò e fu più tempestoso al Nord (coste della Ucraina e della Crimea), mentre rimase senza geli nella la parte Sud (coste turche) e sud-est (coste delle Caucasie), - I bastimenti provenienti da Batum (il "Luisiana" ed il "Romagne" ed il "Riva Ligure" da

e per Novorossisk = porti entrambi sulla costa Caucassica = vanno dunque tolti del conto.

Restano dunque spesso 10 piroscafi in due mesi.

La evidente ed eccezionale scarsezza di questo numero si risolve dunque in un'ulteriore riprova della verità della nostra tesi.

V'ha di più. Sono proprio esatti i nomi dei porti di partenza o di destinazione elencati nei documenti della Capitaneria del Porto di Genova ? La buona fede della fonte è senza dubbio fuori di ogni discussione. Ma cosa avviene nella realtà ? Avendo ogni piroscafo il suo itinerario usuale, i porti di partenza o di destinazione, quelli risultano da tali itinerari, continuano a figurare nelle statistiche anche se per un certo tempo una parte di essi non potrà venire, per qualche causa straordinaria, effettivamente toccata.

Che ciò avvenga e, nel caso concreto, che sia realmente avvenuto, lo provano i documenti che alleghiamo.

Sotto al N. XV presentiamo una dichiarazione del Rappresentante in Italia della Flotta Mercantile Sovietica. Da essa risulta fra l'altro che il vapore sovietico "Framze" che, secondo la Capitaneria del Porto di Genova, sarebbe arrivato da Odessa a Genova

il 17 Febbraio, e sarebbe ripartito da Genova per Odessa il successivo 18, non è mai stato - del dicembre a tutto marzo - nè a Odessa, nè a Sebastopoli; cioè nei porti al nord più tipicamente colpiti della stagione eccezionale.

Nel già citato documento XVI, la Società Italiana di Navigazione "Sitar" conferma che alcuni dei suoi piroscafi - i quali, secondo le statistiche consuetudinarie della Capitaneria del Porto di Genova, sarebbero partiti per i porti Nord del Mar Nero - in realtà non li poterono raggiungere a causa appunto delle eccezionalità della stagione. Così il piroscafo "Costantinopoli" che, secondo le predette statistiche, sarebbe partito per Odessa l' 8 febbraio, in realtà non lo poté raggiungere per i motivi sopra esposti.

Dopo queste analisi, i vapori che sarebbero forse riusciti ad andare ed a tornare fra Genova ed i porti del Mar Nero - sempre che anche per essi non si verificasse l'errore sopra denunciato - si ridurrebbero alle dita di una mano, entro un periodo di oltre un mese e mezzo ! Abbiamo così - attraverso la stessa documentazione avversaria - la dimostrazione delle "difficoltà gravissime" - tale è appunto l'espressione del nostro 3° quesito agli Ecc.mi Arbitri -

in cui vennero a trovarsi la navigazione e le operazioni portuali in tutta la parte settentrionale del Mar Nero "durante tutto il febbraio 1929 ed oltre la prima metà del successivo marzo".

Siccome poi alcuni dei piroscafi elencati dalla stessa avversaria appartengono alla flotta Sovietica, così, nella ipotesi che gli Ecc.mi Arbitri desiderassero chiarimenti più ampi sui viaggi dei bastimenti sovietici fra i porti italiani e quelli del Mar Nero e sulle condizioni stagionali nel periodo da noi più volte indicato, presentiamo sin d'ora rispettose istanze affinché vogliano chiamare innanzi a Loro, per interrogarlo in proposito, il Signor Leonardo Vishnievsky fu Narciso, agente generale della "Sovtorgflot" - Genova - Salita S. Brigida, 25/13.

- B. -

Passiamo ora agli argomenti di diritto.

1)

Averdo noi affermato nel nostro 3° quesito agli Ecc.mi Arbitri che le condizioni del Mar Nero nei nostri estremi di tempo costituivano un evidente caso di forza maggiore, l'avversario impiega quasi 4 pagine della sua Ia. Memoria (della fine della 28 al principio della 31) per sostenere che la Rappresentanza Commerciale poteva facilmente prevedere quanto poi

è avvenute e che questa prevedibilità toglie senz'altro all'evento ogni carattere di vis maior.

In linea di fatto, e meno di non voler pretendere da esse un vero e proprio spirito profetico, come si può seriamente pensare che la Rappresentanza potesse antivedere le temperature eccezionali improvvisamente verificatesi nel febbraio e nel marzo 1929?

È vero che la Rappresentanza concludeva il contratto dei 600 quintali di mele il 2 gennaio; ma in quell'epoca nessuna persona di normale diligenza poteva mai pensare che in seguito la stagione avrebbe assunto quei caratteri straordinari, per cui esse è già passata alla storia come una delle più fredde degli ultimi secoli. È anche vero che il secondo contratto per le mele (2000 casse) ed il secondo contratto per l'aglio (3 o 2 vagoni) avvennero rispettivamente il 21 ed il 22 febbraio. Ma non bisogna dimenticare che la stessa eccezionalità che aveva caratterizzato la stagione durante i primi 20 giorni di febbraio pareva rendere tanto più fondata la speranza che almeno nel marzo - e cioè nel mese alla cui fine la nuova merce doveva essere consegnata - i freddi eccezionali sarebbero scomparsi. Non si dimentichi che il "Corriere della Sera" 5 marzo 1929 da noi allegato sotto al N. X/K dice infatti che "una

breve tregua" c'era stata, ma che poi il maltempo aveva ripreso ad imperversare" Non è colpa della Rappresentanza se quella previsione che sembrava a tutti la più verosimile, non si è verificata, e se i primi 15 giorni di marzo furono quasi peggiori del febbraio.

In linea di diritto poi nulla è meno fondata che l'affermazione avversaria, secondo la quale: "l'evento di vis maior che libera sic et simpliciter, senza, cioè, responsabilità per danni, dell'obbligo di eseguire la prestazione è quello che si sostanzia e si concreta in un fenomeno imprevisto ed imprevedibile della normale intelligenza e diligenza umana".

La impossibilità, o meno, dell'evento futuro può rappresentare un elemento per stabilire la responsabilità o la non responsabilità dell'inadempimento (art. 1228 Cod. Civ.); ma non è in alcun modo un elemento costitutivo della vis maior. La forza maggiore è definita dall'art. 1225 del Cod. Civ. mediante il solo requisito della estraneità, cioè della non imputabilità al debitore. "Il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni.... ove non provi che l'inadempimento od il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile."

Contrariamente alle sudscritte affermazioni avver-
sarie, i migliori trattati e la più autorevole e re-
cente giurisprudenza si pronunziano in tal senso.

Fra gli autori ci limiteremo a ricordare l'au-
tor De Ruggero : "Secondo la formula del Codice (art.
1225) il caso è rappresentato da una causa estranea
non imputabile al debitore..... cioè - da ogni fat-
to che sia fuor della coscienza e della volontà
dell'obbligato " (De Ruggero - Istituzioni - 3a
edizione, Vol. II, pag. 119). " Il criterio distin-
tivo della vis maior.... apparisce esser quello del-
la irresistibilità " (Id. pag. 120).

Quanto alla giurisprudenza, sarà sufficien-
te ricordare due recenti sentenze della Cassazione.
"Dalla connessione degli art. 1225 e 1226 Cod. Civ.
emerge, secondo il pacifico insegnamento della dot-
trina e della giurisprudenza, che per caso fortuito
o forza maggiore deve intendersi una causa estranea
non imputabile al debitore, ossia un fatto inevita-
bile. Non dunque le imprevedibilità, ma l'inevita-
bilità è la sostanza della forza maggiore: vis cui
resisti non potest (Sezione Civile, 5-19
ottobre 1926, Trepeni-Caso, in "La Corte di Cassa-
zione" N. 20 maggio - 10 giugno 1927, pag. 628-29).

"E' giuridicamente esatta l'affermazione che

e costituire il caso di forza maggiore che esonera dall'adempimento, basti l'estremità ed inevitabilità dell'avvenimento, e che non sia altresì necessario il concorso della imprevedibilità " (Sezione Civile, 17 dicembre 1928, Cosenza-Verona, in Repertorio 1928 della "Giurisprudenza Italiana" pag. 362 "

2)

Sbaragliata su questo terreno, la Ia. Memoria avversaria si afferra ad altro argomento. Per lei non c'è forza maggiore, se non quando l'evento sia invincibile nel senso più assoluto (pag. 30-31 e pag. 35-36). "L'evento di vis maior non può che consistere in un quid che impedisce contro ogni volontà e contro ogni sacrificio la esecuzione della prestazione".

Per coloro che volessero distinguere fra caso fortuito e forza maggiore, giova premettere che nel nostro terzo quesito agli Ecc.mi Arbitri, le condizioni del Mar Nero durante il noto periodo di tempo non furono considerate soltanto sotto il profilo estremo della vis maior, ma anche sotto il profilo del caso fortuito. Comunque, per seguire l'avversario nel suo ragionamento giuridico, ammettiamo senz'altro che l'unica condizione che potrebbe liberare di ogni responsabilità la Rappresentanza, fosse la vis maior

considerate come diversa e maggiore del caso fortuito.- È esatto che l'impossibilità della adempimento, l'invincibilità dell'evento debbano essere così ferocemente assoluti in materia di vis maior come l'avversario vorrebbe ? Lo escludiamo nel modo più categorico.

L'art. 1224 Cod. Civ. stabilisce che "la diligenza che si deve impiegare nell'adempimento della obbligazione è quella di un buon padre di famiglia " E poichè questa norma non è in alcun modo modificata nè dagli art. 1225-1226, nè dall'art. 1228, se ne può dedurre che si ha la forza maggiore non solo quando intervenga un evento irresistibile, nel senso il più assoluto, ma anche quando per rimediare in tutto od in parte a tale evento, occorrerebbe una diligenza troppo superiore a quella di cui all'art. 1224.

In tal senso è ormai la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte. La sentenza 5-19 ottobre 1926, di cui abbiamo riportato più sopra un brano, e che considera tanto il caso fortuito quanto la vis maior, aggiunge fra l'altro : " D'altro canto il concetto di inevitabilità se è fondamentale per la nozione del caso, non è assoluto, ma relativo al grado di diligenza posto a carico del venditore, secondo le

particolari circostanze. Assumeva l'Impallari che egli aveva fatto di tutto per consegnare i carri ferroviari, ma che l'ostruzionismo del personale ferroviario rese impossibile il pratico funzionamento dei carri medesimi. In tale fatto..... concorrevano gli elementi necessari ad integrare il caso fortuito, ossia la non imputabilità e l'estraneità della causa, come anche è stato ritenuto da questo supremo collegio in recenti arresti ».

Ecco poi altre 24 sentenze della Cassazione, sulla cui importanza sarebbe superfluo insistere:

« Perchè la forza maggiore possa costituire causa legittima che libera il debitore dalla conseguenza dell'insoddisfamento della obbligazione non si richiede un fatto assoluto, invincibile, ma basta invece la sopravvenuta impossibilità relativa » (Cassaz. Civ. 27 Luglio 1927, Curioni-Talenti, Repertorio 1927 "Giurisprudenza Italiana", pag. 362).

« Il rifiuto del capostazione a fornire al venditore i vagoni richiesti per il trasporto delle merci vendute può costituire caso di forze maggiore che esonerare da responsabilità, anche ove risulti che il divieto di trasportare determinate merci che abbia legittimato il rifiuto stesso, non sia stato continuo ed ininterrotto » (Cassaz. Civ. 18 gennaio 1927, So-

cietà Commerciale B.D.P. = Capri. Repertorio 1927

"Giurisprudenza Italiana" pag. 543).

Ciò posto, non discuteremo qui - sarebbe un fuor d'opera - la distinzione fra causa maggiore e caso fortuito. Una conclusione è comunque certa. Se nella fattispecie le circostanze obbiettive - prospettate sotto l'angolo visuale delle vis maior - devono necessariamente liberare la Rappresentanza da ogni responsabilità; a più forte ragione le circostanze stesse - considerate sotto l'aspetto del caso fortuito, e sempre quando si voglia stabilire una netta differenza fra quest'ultimo e la forza maggiore - devono dar luogo al medesimo effetto.

3)
Ci sembra udire una obbiezione dell'avversario. L'obbligazione di cui si discute - egli osserverà - era ed è commerciale; è l'art. 61 del Cod. Comm. stabilisce, in materia di adempienza, obblighi ben più severi che quelli del Codice Civile.

Ci è facile anzitutto rispondere con un argomento di autorità. Delle 3 sentenze della Cassazione di cui abbiamo riprodotto più sopra alcuni brani, due si riferiscono nella fattispecie alla mancata consegna di vagoni che ha impedito al venditore la consegna della merce al compratore, e riguardano quindi obbligazioni tipicamente commerciali. Non potrebbe dunque

la Cassazione aver ragionato nel modo che sappiamo, se il significato dell'art. 61 Cod. Comm. fosse quel lo che vorrebbero sostenere gli avversari.

Quando poi si esamini il detto articolo, si ri conosce agevolmente : 1) che esso si riferisce soltanto - ed è certo il nostro estremo - alle vendite di cose generiche; 2) che esso, costituendo un deroga ai principi del Codice Civile, ha valore per i so li casi che tassativamente contempla. Portando da tali osservazioni, il Vivante così conclude: "Sull'art. 61 si può desumere questa regola: il venditore di co se generiche è obbligato a farne le consegne ancorchè si trovi personalmente nella impossibilità, di consegnarle (impossibilità personale); è liberato solo quando ogni altro venditore si troverebbe nella stessa impossibilità (responsabilità obbiettiva) " (Vivante, Trattato, IV edizione, Vol. IV, pag. 156)

Alle stesse conseguenze giunge anche il Tartuferi nel suo ottimo volume "Della vendite e del riporto" (Utet, 5a. edizione): " Si credette un tempo di poter desumere dall'art. 61 Cod. Comm., che non vi è caso fortuito o forza maggiore che il venditore inadempiente possa addurre a sua discolpa; non la perdita della merce, non la diligenza da lui infruttuosamente usata per mettersi in grado di farne le conse-

gna, etc., Ma la dottrina e la giurisprudenza
più recenti non si sono dimostrate proclivi ad acco-
gliere una così rigorosa interpretazione dell'art.
61, mirando a salvare anche nel caso della vendita
di un genus illimitato, l'applicabilità degli art.
1225 e 1226 Cod. Civ.- Il significato dell'art. 61...
sarebbe dunque..... questo: il venditore di un
genus..... ha promesso una cosa fungibile; egli de-
ve essere in condizione di consegnarla, fino a che
..... il genus non venga a mancare per tutti "
(Loc. cit. pag. 266-67).

Orbene, a questa interpretazione dell'art. 61
corrisponde perfettamente la fattispecie. Il caso
fortuito o la vis maior costituita dalle condizioni
eccezionali del Mar Nero nel noto periodo di tempo
impediva a tutti l'esportazione dei corrispondenti
prodotti agricoli dalla U.R.S.S.; e ciò per due ra-
gioni principali: 1) perchè tali condizioni, data
la loro natura, operavano in modo all'incirca egua-
le lungo tutte le coste della Ucraina (Odessa) e
della Crimea (Sebastopoli); 2) perchè, essendo nella
U. R. S. S. il commercio estero monopolio dello Stato,
gli ostacoli alla predetta esportazione, nel momento
stesso in cui colpivano lo Stato Sovietico (e quindi
anche la sua Rappresentanza Commerciale in Italia),

colpivano senz'altro l'unico esportatore e l'uniche esportazione possibili.

4)

Stabilite così quale sia la vera interpretazione dell'art. 61 Cod. Comm. e degli art. 1224, 1225 e 1226 Cod. Civ., vediamo se la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. in Italia abbia o non abbia impiegato la migliore buona volontà e la maggiore diligenza per cercare, nei limiti del possibile, di vincere gli ostacoli che le derivarono sia dalle ricordate condizioni del Mar Nero, sia da altre cause.

Il primo contratto relativo alle mele risale al 2 gennaio: ed è quindi superiore ai freddi eccezionali. La Rappresentanza cercò di fare imbarcare le merci in tempo, ma, come risulta dal documento I (ultima parte), e dai documenti II, III, VI, VII, VIII e XV, incontrò serie difficoltà.

Le mele rappresentano una merce assai delicata. Per non guastarsi esse hanno bisogno di viaggiare in determinate condizioni, e non possono quindi venir imbarcate se non sopra piroscafi il cui attrezzamento garantisca fra l'altro i necessari estremi di temperatura. Orbene, il primo piroscafo sovietico in partenza da Sebastepoli (17 gennaio) - cioè dal porto della Crimea in cui si trovavano già pron-

te le mele - fu il Rudzutek. Ma esso non era munito, quanto alle temperature, degli impianti necessari. Il secondo vapore che successivamente passò, il Dniepr, non solo non aveva spazio sufficiente; ma, essendo puramente frigorifero, presentava una temperatura troppo fredda per il trasporto di mele. Il terzo piroscafo, il "Carlo Liebknecht" andava direttamente ad Amburgo, senza far scalo nei porti italiani.

Sopervenuti intanto i primi e forti geli - le cui conseguenze si facevano sentire maggiormente nei porti meno importanti e quindi meno attrezzati contro il ghiaccio - la Rappresentanza ottenne che malgrado la grande distanza e le conseguenti maggiori e gravissime spese - le mele venissero spedite per ferrovia da Sebastopoli - ormai definitivamente chiuso dai geli - nientemeno che ad Odessa, dove la lotta contro le intemperie sembrava ancora possibile e dove, se il ghiaccio fosse stato vinto, le comunicazioni con l'Italia sarebbero ritornate, come d'ordinario, più frequenti. Ma la situazione sempre più acuta, il blocco completo del porto di Odessa, resero vana anche questa misura benchè così costosa. Talchè per molto tempo non si poterono più imbarcare nè ad Odessa le mele di cui si

- 3B -

l'accennato contratto 2 gennaio 1929, nè a Sebastopoli la successiva partita di mele di cui al contratto 21 febbraio. Nell'ultima parte del documento N. VI si dimostra perchè dopo la lunga interruzione delle comunicazioni - essendo il vapore Pestel il primo che andasse da Sebastopoli ad Odessa (17 marzo) - la merce non potè essere caricata se non il 26 marzo sul vapore "Novorossisk":

Come dunque negare che questa Rappresentanza egli in piena buona fede, fece quanto era in suo potere per vincere i casi fortuiti e di forza maggiore che si opponevano alla sua buona volontà, e spiegò a tale scopo una diligenza ben superiore a quella voluta dall'art. 1224 Cod. Civ. ?

Se poi la merce caricata il 26 marzo non fu consegnata alla Ditta avversaria, ciò dipese esclusivamente dal fatto che questa - colla sua lettera 23 marzo 1929, da noi allegata alla nostra Is. Memoria sotto al N. VI - aveva preventivamente ed irremovibilmente dichiarato di non volerla più accettare, dato il ritardo della consegna oltre i termini contrattuali.

IV.

La domanda avversaria per danni e per le spese tutte del giudizio arbitrale.

È fuori discussione che la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. deve restituire alla Zaccardi-Ferraro le somme avute come anticipazione, unitamente agli interessi d'uso. Un semplice conteggio fra le parti basterà a stabilire l'ammontare della somma totale. Quanto ai danni, abbiamo già esposte le ragioni per le quali, tenute conto di tutti gli elementi di fatto, ed in applicazione degli art. 1224, 1225 e 1226 Codice Civile, essi non debbano in alcun modo venire corrisposti dalla Rappresentanza alla Ditta avversaria.

Ad abundantiam e per merco tuziorismo non possiamo poi non rilevare che la 1a. Memoria della stessa controparte non ha potuto o voluto formulare proposte concrete. Essa è rimasta nel generico e nell'estremamente vago, forse per sviluppare i propri argomenti solo nella 2a. Memoria, e metterci così nella impossibilità di rispondervi. Sotto questo punto di vista dobbiamo sin d'ora chiedere agli Ecc. Arbitri di volerci sentire di persona: anche per aver il modo di ribattere la parte avversaria su tale questione.

Troviamo poi assai strana la proposta avversaria secondo la quale la liquidazione dei danni dovrebbe essere separata dalla questione principale, e

decisa a parte. Per evidenti ragioni di connessione e di equità una tale procedura sarebbe altrettanto contraria allo spirito stesso di un giudizio arbitrale.

Del resto delle stesse statistiche che essa ha prodotte, si rileva che le oscillazioni dei prezzi delle merci nel periodo di tempo dal 15-20 gennaio ai primi di aprile sono state essi modeste. Dunque i danni pretesi - sia pure in modo estremamente generico - dall'avversario, ad altro non potrebbero corrispondere se non alla differenza tra i prezzi d'acquisto della merce U.R.S.S. - aumentati almeno per la grossa partita di cui al contratto 21 febbraio - delle notevoli spese di sbarco, trasporto, ecc. da Genova a Milano - ed i prezzi in Milano e nell'Alta Italia.

Ma è intuitivo che, tenendo conto di tutti gli elementi di qualità e di quantità, la detta differenza non potrebbe essere troppo rilevante. Ormai le merci principali hanno un prezzo internazionale, alla cui formazione concorre, colle proprie quote di produzione anche la U.R.S.S. - Non possono dunque esistere differenze troppo forti di prezzo fra l'uno e l'altro mercato di libera importazione. Del resto, tutto sommato, il valore dei contratti di cui si di-

teute è pari nel complesso, a dire Lire italiane
250.000,- Come dunque da un valore capitale relati-
vamente così modesto potrebbero generarsi ex nihilo
valori di guadagno netto superiori al normale ?

Finalmente, per ciò che riguarda le spese del
giudizio arbitrale ed ogni altra, ci rinettiamo pie-
namente ai criteri che gli Dec.mi Arbitri vorranno
fissare, in corrispondenza al loro giudizio nel me-
rito.

Caro Bergmann,

Ho avuta una lunga conversazione col ~~Vice-Direttore~~ ^{Vice-Direttore} circa la prossima comunicazione alla Società ~~della~~ ~~somma~~ ~~annua~~ ~~relativa~~ della somma annua dagli uffici statali a compenso d'ogni diritto della Società stessa in conseguenza della ~~per~~ ~~divisata~~ ~~revoca~~ della residua concessione.

Finora l'Ispektorato non ha ancora ricevuto la lettera ufficiale del Ministero delle Finanze, con la quale (caso rarissimo!) esso acceglie per intero le proposte del Ministero delle Comunicazioni e vi dà la sua adesione. Ma poiché è cosa certa che la lettera arriverà fra qualche giorno, si avvicina il momento in cui la Società sarà invitata a prendere cognizione delle proposte e ad ~~esprimere~~ ~~internamente~~ ~~ad~~ ~~esso~~ ~~il~~ ~~suo~~ ~~giudizio~~, ~~o~~ ~~invece~~ ~~contenuta~~ a profferire una accettazione o un rifiuto.

~~Dato~~ ^{Data} la delicatezza del momento, ho voluto approfondire con l'egregio funzionario ~~le~~ ~~con~~ le conseguenze dei vari atteggiamenti che la Società può assumere di fronte alla comunicazione di questi atteggiamenti non possono essere: o accettazione, o rifiuto.

motivata di nuova istruttoria, a ~~questo~~
esplicito rifiuto. 2

~~Il caso più semplice è previsto e l'art. 1~~
I. In caso di accettazione la proce-
dura è semplice e rapida. Il Ministero
provoca, sull'accordo intervenuto fra le
parti, il prescritto parere del Consiglio di
Stato. Avuto il parere, si stende il
decreto di revoca consensuale, che deve
essere approvato dal Consiglio dei Mini-
stri. La somma di $\text{L. } 3.747.000$, che
sarà ~~stabilita~~ ^{autorizzata} del decreto, verrà subito
pagata in contanti dall'Amministrazione
finanziaria, che, avendo già aderito alla
revoca e alla misura del compenso, non
deve essere ulteriormente interpellata.

II. Se la Società invece, non crede
di poter aderire ed eccepisce che le me-
richieste sono state erroneamente ~~valutate~~
^{apprese} che vi sono richieste nuove e ^{di nuova} ~~interessi~~
uate, essa potrà chiedere un supplemento
di istruttoria. ~~La~~ Tale domanda
~~non potrà~~ ^{si} per una prassi costante e
confermata anche in casi recenti - non
potrà essere accolta se l'Ispettorato
non abbia prima deliberate le nuove
richieste e non abbia presi accordi

dopo di che potrà ^{che potrà} accettare o respingere ^{le nuove proposte}

III Nel caso che la Società, o im-
diatamente dopo la prima comunica-
zione, o dopo un ^{vano} tentativo di revisione,
e dopo i ^{positivi} risultati della revisione stessa,
di chiarir che non può accettare la
cifra proposta, il Ministero delle
Comunicazioni dovrà procedere alla
emanazione del decreto di revoca
della residua concessione. Marcata
la revoca consensuale ^{si deve necessariamente}
alla revoca d'imperio. ~~In~~ ~~nessun~~ ~~caso~~ ~~altro~~
~~alternativa~~ ~~es~~ in materia di concessione,
e di fronte ^{alla particolare posizione} ~~al~~ ~~profilo~~ giuridico dello
Stato concedente, non vi è alcuna altra
soluzione possibile.

Il decreto di ~~concessione~~ ^{revoca} si limiterà
a revocare e non stabilirà compensi.
Troppe naturali, infatti, che ~~non~~ ~~sono~~
ogni offerta è data ~~di~~ ~~forza~~ quando non
~~si è potuto~~ raggiungere l'accordo, e ~~quindi~~
~~il~~ ~~quasi~~ ~~non~~ che la parte che prevede
una domanda di compensi ^{voglia} non pre-
giudicare la sua ^{avversaria} posizione con offerte che
^{del resto} ~~non~~ ~~sono~~ ~~state~~ respinte.

Il decreto di revoca è il titolo per
ricorrere ~~agli~~ ~~arbitri~~ agli arbitri. Il

modo arbitrario determinarsi
i compensi.

+ + +

Sino qui la esposizione mi ha e prima
delle varie procedure. Ora desidero (per
che' anche di questo abbiamo ^{lungamente} discorso) ~~con~~
~~obbligato~~ indicarle, nelle varie
ipotesi, lo spazio di tempo necessario
per concludere la pratica.

Primo caso: accettazione immediata. Posto
che alla fine del corrente mese la
Societa' possa prendere cognizione delle
proposte e persuadersi, dopo eventuali
colloqui qui a Parma, che la accettazione
e' ancora ^{l'affare} migliore, ~~offerto~~ si potrebbe
nel successivo mese di maggio, ottenere
il parere del Consiglio di Stato. Nel mese
di giugno ~~non~~ sarebbe probabile l'appro-
vazione ^{per Decreto} del Consiglio dei Ministri, l'appro-
vazione consensuale, talche' ~~si~~ ^{alla}
nel luglio si potrebbe avere ~~la~~
contanti la somma stabilita di
L. 3.747.000.

Secondo caso: vario tentativo di revisione. ^{Sup-}
posto che la Societa' sia in grado
di compiere nel ~~maggio~~ ^{prossimo} ~~me-~~
mese

memoriale per chiedere una
 revisione dell'istruttoria, tale
 domanda non potrebbe ~~essere~~ ^{essere}
 esaminata e decisa dall'Ispektorato
 se non ~~nel~~ ^{nel} luglio. In fatti ~~l'Ispektorato~~
~~si tratterebbe di quest'anno~~ ~~stesso~~
 dovendosi anzitutto esaminare se
 il memoriale prospetti o meno
~~per~~ elementi nuovi o costati
 errori di fatto ~~che~~ ^{incorsi} nella precedente
 istruttoria, e naturale che l'Ispektorato
 non chieda lumi al Circolo di
 Bologna, che esaminò la prima
 richiesta. ~~Ma allora~~

[Decide ~~che~~ che la domanda ~~non~~
 di revisione debba respingersi, la
 Società non sarà chiamata a
 risolversi fra l'accettazione e
 il rifiuto se non alla fine di
 luglio. Se allora la Società si
 induce ad accettare, il prescritto
 parere del Consiglio di Stato non
 potrebbe avervi, e per effetto delle
 vacanze estive, che in ottobre o

novembre, e quindi il ^{reale} decreto di ~~la~~ ^{revo-}ca ^{consensuale} ~~la~~ ^{revo-}ca ^{consensuale}, non potrebbe ottenersi ^{prima} ~~del~~ ^{prima} ~~dell'~~ ^{dell'} dicembre che ~~ad~~ ^{alla} fine dell'anno in corso, o ai primi dell'anno nuovo.

~~Terzo caso.~~ **Terzo caso:** nuova istruttoria. ^{che alla fine di luglio} ~~che~~ ^{che} ~~la~~ ^{la} ~~giunzione~~ ^{giunzione} ~~consensuale~~ ^{decisa} di riaprire una nuova istruttoria essa non potrà ^{per effetto delle ferie estive,} interpellare il Consiglio Superiore dei L. G. P. P. se non in ottobre o novembre. La esperienza fatta ^{proprio} ~~ci avverte~~ ^{ci avverte} ~~quindi~~ ^{quindi} che soltanto nell'aprile del 1938 si potrà avere la nuova proposta di fronte alla quale la Società dovrà decidersi.

~~Quarto caso.~~ **Quarto caso:** rifiuto di accettare. Dal ~~momento~~ ^{momento} ~~dell'epoca~~ ^{dell'epoca} in cui questo rifiuto sarà dato, si inizierà la ~~lunga~~ ^{lunga} ~~il~~ ^{il} nuovo periodo comprendente l'emanazione del decreto di revoca, il ricorso agli arbitri, la costituzione del collegio arbitrale, il giudizio ^{del collegio} ~~del collegio~~ ^{arbitrale} ~~arbitrale~~ ^{arbitrale} ~~il~~ ^{il} giudizio ^{del collegio} ~~del collegio~~ ^{arbitrale} ~~arbitrale~~ ^{arbitrale}

Durante questo lungo periodo la
 Società non potrà più far valere di
 fronte ai creditori, la promessa di
 una somma determinata (già verbal-
 mente ~~confermata~~ ^{indicata} dal Prefetto di
 Piacenza), ma potrà contare soltanto
 sulle ~~probabilità~~ ^{speranza} di un
 lodo arbitrale favorevole. Senonché le
 sarà assai difficile credere e far
 credere che il Consigliere di Stato,
 presidente del Collegio e ~~arbitro~~ di fatto arbi-
 tro unico, voglia, ~~per~~ in una questione
 soprattutto tecnica, giudicare in disformità
 del parere del più alto consesso tecnico
 dello Stato!

Messa le ho innanzi ed ora
 debberò in assoluta libertà. Ella
 ha tutti gli elementi per decidere e
 può meglio d'ogni altro, sentire
 il pulso dei creditori e regolarli
 in conseguenza.

Con i migliori e più cordiali saluti.

Roma, 6 giugno 1938

Caro Bergmann,

~~Non le ho più dato~~
Grazie della sua lettera.

Ho già ricevuto l'account ^{di 25,000} ~~di 25,000~~ ^{Unioni atomi} ~~Unioni atomi~~ ^{Dall'ing. De Jacq.}

Sarò lieta di vederla a Roma ^{nei} ~~di parlare con lei~~ ~~il~~ ~~giorni~~
9 e 10. Mi telefoni ~~per~~ per evitare
contrattempi.

Voglio informarla degli ^{ultimi} ~~ultimi~~
^{ultimi} ~~ultimi~~ passi della pratica fiscale
relativa alla cessazione delle annualità
statali delle Ferrovie Piacentine. Come
ricorda io ebbi da lei l'autorizza-
zione a dichiarare che la Società
si impegna a non adire
l'autorità giudiziaria. Tale dichiara-
zione, ~~è~~ già fatta all'avvocato
dal sig. Carducci per incarico suo,
venne confermata da me in
un altro colloquio. Ora le

2
La Società si impegna a
non portare la controversia oltre
~~il territorio~~ amministrativo, con
il terreno
che ~~non~~ mantiene il suo
pieno diritto di insistere sulle
sue tesi di fronte ~~agli uffici~~
del Ministero delle Finanze ^{agli uffici competenti}.

L'Avvocatura, prendendo atto
di questa dichiarazione, ha
dato il suo parere in forma
di opinamento, lasciando all'
Amministrazione la libertà di trattare
con la parte, anzi consigliando
l'Amministrazione a venire
ad un ~~benigno~~ accomodamento.
Si consta, proprio ora, che
il Ministero ha ricevuto
la risposta dell'Avvocatura

Il risultato pratico di ~~questo~~ episodio nel complesso dell'annosa pratica ~~è questo~~ ^{il seguente:}
~~tali~~ ~~proposte~~ ~~generalmente~~ ~~rispetto~~ ~~al~~ ~~seguito~~

pur restando, ~~già~~ ~~corrente~~

~~limite~~ intrasgressibile, il ~~seguito~~
minimo ~~rimando~~ dell'Avvocatura di

eliminare (totalmente per un
atto, parzialmente per l'altro) le

due ~~quote~~ tasse di quitanza
risorge ~~resta~~ integra la possibilità

di insistere ^{sia} sulla totalità
del'onere, laddove si propone

l'onere parziale, sia ^{sia} sulla
fassa di delega.

Il sig. Carducci ^{ora} ^{con gli uffici del Ministero} ^{riprende}
dare in pieno ~~la~~ ^{pratica}

che gli è stata affidata
giungere a quell'accordo per

che sarà per risultare più
avvenevole alla D. C.

4
Accolga i miei migliori
saluti e arrivederci presto
qui a Parma.

Avv. Alberto Redenti

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego

Milano (103), li 8/8/929 VII° 19

Via Bigli, 19

TELEFONI: 7195-7184

A S.E. Avv. Ivano Bonomi

R O M A

Corso Umberto 1° (Palazzo
Marinoni)

Zaccardi Ferraro Rossi - U.R.S.S.-

Per incarico dell'On. avv. Alberto Redenti mi prego
trasmetterLe a mezzo assegno sulla Banca Commerciale Italiana
n. 427332 la somma di L.3500 quale quota parte del fondo spese ver-
sato dai signori delle ditte Zaccardi e Ferraro Rossi e della
U.R.S. ed a Lei riservato.

PregandoLa di un cenno di recezione per mia tran-
quillità e con distinti ossequi



1 assegno

Telegrammi: Redenti - Milano

Milano 23/5/94

Cari Franco

Mi è grato comunicarti che, avendo fatto
 oggi stesso il tuo nome come arbitro nella vertenza
 tra N. e mi ebbi in ad a. a. - l'on. avv.
 Pretendi, che è l'arbitro della parte avversaria, lo
 ha accettato con molto piacere. Pur non dovendo
 essere che 12: fin d'ora il nostro Presidente: salvo
 i dettagli che ti verranno a suo tempo comunicati.

Ho scritto ad Escolano sulla nostra università
 N. e. Ti raccomando di fargli un po' l'amicizia
 bassinelli, ritenendo la pregiudiziale che fare entro
 te, non c'è bisogno N. fergo. - Ma in caso estremo,
 attaccato - se Escolano non avrà i suoi ragioni in con-
 trario - alla soluzione dell'intervento, insieme e d'ac-
 cordo con te, dell'on. Abingoro.

Un caro saluto alla Sofia anche da parte della Maria

A te una offerta molto buona in merito alla dimissioni

Milano 9/6/329

Caro Franco.

Mila grazie della tua lettera! Mi piego a
 unirmi a te per dirti a riprenderti, ma come forse
 lo farei detto brevemente che fu il passaggio a Mi-
 lano, una stata da 8 giorni impossibilitato al la-
 voro, per una dei miei denti a pararsi al braccio.

Le ringrazio con tutto il cuore per il molto
 che hai fatto in favore della mia commercializzazione!
 Sono ormai certo che con la tua assistenza e con quel-
 lo, puramente formale, dell'on. Mengoni, la cosa and-
 rà in parte grande pieve. Non ho mancato a
 un anche ad ottenere la più vera ragionevolezza
 della ditta dell'on. Patenti non ho più ripet-
 nullo del nuovo arbitrate. Penso a telefonare dom-
 ni o giovedì, chiedendo il mio. Se possibile della
 contro parte. - Il più vero stato alla fine anche
 da Maria, la ha una grata e buona stretta a
 mano.
 tuo Amico

Milano 18/7/92

Caro M. Anselmi,

La procedura per l'arbitrato intervincente
la Rappresentanza U. R. S. I., ed infatti anche
l'on. Petrucci ha cominciato... per ora
lentamente. In questi giorni le parti fanno
saremo l'atto di compromesso.

L'on. Petrucci desidererebbe ora sapere in
quali giorni del corso luglio potrebbe avere
occasione di venire a Milano: in modo da
fissare una prima riunione... e da chiudere un
deposito alle parti, prima dell'8 agosto. La
preparazione di riprendere parte in proposito,
indicandomi 2 o 3 giorni diversi, oppure un
periodo di giorni consecutivi: fra i quali Petrucci
- occupato/una - può venire.

Un caro saluto a lei che l'hai associato in una
sua causa. E' un uomo grandissimo!

Caro M. Anselmi
con affetto
Antonio Graziadei

Avv. Alberto Redenti

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego

Milano (103), li 11/10/929 VI 1° 19

Via Bigli, 19

TELEFONI: 7105-7104

Caro avv. Gino Bironi

C I T T A'


Arbitrato Zaccardi - Deleg. Russa. -

E' stata fissata con S.E. Bonomi ed il prof. Graziadei una seduta per Lunedì 14 corr. alle ore 14.30, al nostro studio per l'arbitrato emarginato.

Ti pregherei quindi di voler far pervenire possibilmente nella mattinata di Lunedì tutto l'incarto relativo all'arbitrato che si trova presso di te.

Ti prego anche, sempre che ti fosse possibile, di concedermi una mezzora o domani o Lunedì mattina per parlarti della pratica.

Cordiali saluti





Milano 11/10/929 V11°

CAMERA DEI DEPUTATI

E S P R E S S O

A S.E. l'avv. Ivano e Bonomi

R O M A

C/° Umberto 1° 184

Palazzo Marignoli

Arbitrato Zaccardi - Deleg. Russa-

Eccellenza,

Ho ricevuto la gradita Sua 8 corr. ed ho preso nota del suo contenuto.

Posto che Lunedì 14 ottobre anche l'amico e collega prof. Graziadei è libero, ho fissato un convegno al mio studio per le ore 14.30 di detto giorno per uno scambio di idee in merito alla causa.

La prego quindi di voler intervenire in detto giorno ed ora alla fissata seduta, salvo comunicarmi, il che non credo, un Suo contrario avviso.

Dallo studio dell'avv. Bironi ho

provvisto oggi stesso a richiamare gli atti
di causa.

Distinti saluti

(On. A. Redenti)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "A. Redenti", is written over the typed name in parentheses.

Milano 7/11/29

Caro Signor

Grazie della tua lettera, e del tuo interessamento per il voto arbitrato. Stavo per mettermi, come mi aveva scritto, in rapporto coll'on. Pedenti, formatosi dalla ~~Commissione~~, quando questo mi ha prevenuto. Avevo detto che per lui andava bene l'art. 12 corrente, l'ho preso sulla parola, sempre ~~che l'art. 12~~ che tale data fosse anche il tuo giudizio. Egli mi ha promesso che te avrebbe telegrafato. Se dunque non verranno tuoi contrari, ci vedremo alle 10 del giorno indicato, da Brindisi.

Avrei un altro arbitro fra la N. Rappresentanza come U. R. S. e la N. R. S. di Palermo. Non avendo questa ultima voluto nominare l'arbitro, l'ho fatto nominare d'ufficio da S. S. Raymond, Presidente di questa Corte d'Appello. Egli l'ha scelto nella persona dell'ex consigliere d'Appello, Pietro Galliani, corso Vittoria 47 Milano. Se tu non sei Raymond,

o l'indossia a trovar quando Martedì sarai a Milano,
egli potrebbe certo suggerirti al Dallmanno di accettare
il tuo nome come Presidente. Tu allora ti occupi
in cosa intendi fare, e con te avrà detto S. S., mi asten-
go per momento dal fare la prima visita al Dallmanno.

Sento con piacere che hai bene, e che anche
la tosse si è rimessa. Se Maria, che si voleva fare,
è ora un po' raffreddata, niente per N grave.

Tante cose alla tosse, a ~~presente~~ ~~questo~~ ~~stato~~.

A N mano.

Amore tuo
Giovanni

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.



N. B. - Primo lembo da piegare

Indicazioni eventuali abbreviate

(Mod. 30 Telegr. 1927)

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure = D =	Espresso pagato	oppure = XP =
Risposta pagata a parole	• = RPz =	Espresso pagato x	• = XPz =
Risposta pagata urgente a parole	• = RPzU =	Espresso pagato (cioè con avviso telegr. della spesa accorsa)	• = XPT =
Telegramma collazionato	• = TC =	Espresso pagato (cioè con avv. per posta lettera della spesa accorsa)	• = XTP =
Avviso di ricevimento telegrafico	• = FC =	Da consegnarsi in mani proprie	• = MP =
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	• = FCU =	Fermo telegramma	• = TR =
Avviso di ricevimento postale	• = PCP =	Fermo posta	• = GP =
Far proseguire	• = PS =	Fermo posta raccomandata	• = GPR =
Far proseguire segreto	• = PSP =	X indirizzi	• = TX =
Posta raccomandata	• = PR =	Cominciare tutti indirizzi	• = CTA =

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
 Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
 Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma.
 In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il _____ 1927 _____ ore _____

Pel Circuito N. _____



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri è seguito da una mezz'ora all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

1845

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA - E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	ROMA						

239 MILANO 35799 17.17 16.50

E ARBITRATO ZACCARDI FISSATE NER MARTEDI MATTINA

OSSEBUI = BIRONDI

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, che costa o per qualunque somma solo 10 centesimi.

164024

TELEGRAMMA

Volla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.



N. B. - Primo lembo da piegare

N. _____ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

(Mod. 30 Telegr. 1927)

INDICAZIONI DI URGENZA

ECCELLENZA BONOMI ROMA CORSO UMBERTO 184

ROMA



Il Governo non assume alcuna responsabilita civile in conseguenza...
Le tasse riscosse in meno per errore ed in seguito a rifiuto o irregolarita del destinatario devono essere coperte...
Il destinatario e invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora dell'ricevuta...
In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

14 OTT 90

15.45

Ricevuto il _____ ore _____

Per 400

Ricevuto Candola



Le ore si contano...
...centrali, e per tele...
...con vari paesi esteri di...
...all'altra.

Nei telegrammi...
...in carattere...
...prima numero dopo...
...sesta quello del telegramma, il secondo...
...riva, gli altri la data, l'ora e...
...presente

N 220 BIN 16.113

14 OTT. VII 16



QUALIFICA	DESTINAZIONE	NUMERO	DATA DELLA PRESENTAZIONE	GIORNO E ORA	STENTUALI SPESSE
	220- MILANO	72126	16.-24.-14.120		

= CAUSA IMPEDIMENTO RAPPRESENTANTE DELEGAZIONE SEDUTA RINVIATA .- PEREGO

Chi e correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

Avv. Alberto Redenti

Avv. Cesare Del Corno

Avv. Giovanni Perego

Milano (03), li 16/11/929 VIII°

Via Bigli, 19

TELEFONI: 7915-7484

Ill.mo Onorevole,


Arbitrato Zaccardi - Delegazione Russa.-

L'altro giorno nella fretta, mentre si stabilì a L. l'indennità da versarsi a titolo di risarcimento danni dalla Delegazione Russa alle ditte attrici, non ci siamo soffermati su un punto, sul quale del resto non può esservi alcun dubbio.

Sta di fatto che, come è pacificamente ammesso, le attrici versarono vari anticipi alla Delegazione Russa; anti che la Delegazione Russa non solo riconobbe di aver avuto, ma senz'altro di restituire nelle sue memorie.

In tale stato di cose occorrerà che un capo della Dele gazione sia atto di tale situazione, e dichiararsi tenuta la Delegazione all'immediata restituzione dell'anticipo ricevuto, oltre gli interessi legali del 5 % dal giorno del versamento al giorno della restituzione.

Certo che Ella sarà del tutto d'accordo su quanto sopra, La prego gradire i miei distinti saluti.



A S.E. On. Ivanoe Bonomi

R O M A



A. S. R.

On. Stanoe

Bononi

Roma

Palazzo Marignoli - Corso Umberto 1° 1814

Avvocato Redenti
Milano (103) - Via Bigli, 19



Avv. IVANOE BONOMI
CORSO UMBERTO I. 184 (PAL. MARIGNOLI)
ROMA
TELEFONO 60-520

Roma 17 Dicembre 1929

CARO GRAZIADEI,

L'Avvocato Bironi mi ha portato a Verona - dove
ci siamo incontrati - l'assegno di L. 5.500 della Rap
presentanza Russa. *Mi ha portato pure per conto*
~~Scriveva alla Ditta Zaccardi Fer-~~
raro Rossi ~~per~~ le residue lire 500.

Esso per via
~~considerando~~ ~~però~~ il versamento completo, ~~per~~

~~il~~, e tenendo conto delle intese corse fra di noi
nella.....non memorabile seduta, dividerei la somma (sal
vo vostre osservazioni. in contrario), in questo modo:
L. 2.500 al presidente estensore della sentenza e lire
1750 a ciascuno dei due altri arbitri.

E pertanto, ~~e per guadagno di tempo~~ ti mando, con
assegno bancario, la somma di lire 1750.

Sono a tua disposizione per l'arbitrato con l'Avv.
Dallamano. Avvertimi però qualche giorno prima.

Cordiali saluti a te e alla tua Maria anche da par
te di Sofia

tuo aff.mo

Avv. IVANOE BONOMI

CORSO UMBERTO I. 184 (PAL. MARIGNOLI)

ROMA

TELEFONO 50-520

Roma 17 Dicembre 1929

ON.le AVV. ALBERTO REDENTI,

La Rappresentanza Commerciale Russa, in esecuzione della sentenza 21 novembre scorso, mi manda ^{a mezzo dell'avv. Bonomi,} la sua quota di lire 5.500. Come ricordo le due parti avevano versate, in giusta metà lire 3.000; debbono versare ancora complessivamente lire 6.000 che fanno carico per lire 5.500 alla Rappresentanza Russa e per lire 500 alla Ditta Zaccardo Ferrarò Rossi. Poichè non ho l'indirizzo della Ditta, le unisco qui una lettera che vorrà cortesemente trasmettere alla Ditta stessa perchè mandi le residue lire 500.

^{Essendo così completo delle parti,}
Considerando però il versamento come già fatto per intero e tenendo conto delle intese corse fra noi, dividerei la somma di lire 6.000 in questo modo: lire 2.500 al presidente estensore della sentenza, lire 1.750 a ciascuno dei due altri arbitri.

E pertanto le mando senz'altro la somma di lire 1.750 a saldo competenze.

Con i migliori e più cordiali saluti

*Sempre a mezzo
Bonomi, ho ricevuto
L. 500 da parte
della Ditta Zaccardo
Ferrarò-Rossi, del
ricevimento della
quale ^{domanda a} prego Lei
di dare atto alla
Ditta stessa.*

*(depo
no
primo
contorno)*



Ricevuta di raccomandata N.

Per S. G.

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Andenti - Milano
850

Firma dell'Impiegato



Ricevuta di raccomandata N.

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

2850

Firma dell'Impiegato

Milano

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

Signor.....

.....

.....

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

Signor.....

.....

.....

RACCOMANDATA A MANO

S.E. AVV. ON. IVANOE BONOMI

presso lo Studio dell' AVV. GINO BIRONDI

Via Palestro, 1

MILANO



ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО С. С. С. Р. В ИТАЛИИ

RAPPRESENTANZA IN ITALIA PER IL COMMERCIO ESTERO DELL'U. R. S. S.

61, Corso Venezia - MILANO - Corso Venezia, 61

Contratti

Aglio (20 tonnellate) contratto 28 gennaio 1929

Consegna fine febbraio 1928

80000

Mele = (300 + 300 Levintali) contratto 2 gennaio 1929
~~(1800 tonnellate per cassa) - (sullini 22 lire a Genova - 23 lire a Milano)~~

Consegna = 300 L. { 31 gennaio 1929 =

350
150

{ 300 L. { fine febbraio 1929

Si afferma perungato al 30 marzo

Mele (2000 casse) contratto 21 febbraio 1929
(R 18 netti per cassa e costi L. 260 - (sullini 22 lire a Genova - 23 lire a Milano - a 20 netti)

80000

Consegna. 31 marzo 1929

Aglio - (30 tonnellate; Svagioni) contratto 22 febbraio 1929

Consegna: 31 marzo 1929